

## CAPITOLO 3

### LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI: ISTITUZIONE, COSTITUZIONE, ITER AUTORIZZATIVO E GOVERNANCE

Come abbiamo visto nel precedente capitolo 2, il “decreto”<sup>1</sup>, in continuità con la precedente normativa, individua e disciplina, equiparandole tra loro, le tipologie di “*forme di previdenza complementare*”, prevedendo che esse vengano attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di “*fondo pensione*”. La tipologia delle forme pensionistiche complementari, nel gergo più utilizzato dagli addetti ai lavori, è la seguente:

- ❖ Fondi “chiusi”, definiti anche “contrattuali o negoziali”; d’ora in poi useremo la dizione “*negoziali*”
- ❖ Fondi “*aperti*” ad adesione collettiva;
- ❖ Forme pensionistiche “*individuali*” realizzate mediante *contratti di assicurazione sulla vita*, o adesione individuale ai *fondi aperti*;
- ❖ Fondi “*preesistenti*”, cioè costituiti prima del 1992.

Tali forme, come abbiamo avuto modo più volte di sottolineare, sono regolate dalla stesse norme giuslavoristiche, previdenziali e fiscali; tuttavia, presentano alcune importanti peculiarità, individuabili nella fase istitutiva e costitutiva, nell’iter autorizzativi, nelle modalità di gestione delle risorse, nella governance ed, in parte, nelle modalità di scelta e adesioni alle diverse forme pensionistiche.

Relativamente alla *fase di adesione*, rinviando al capitolo 9, per le “istruzioni” su come scegliere la forma pensionistica più idonea e conveniente ad ogni singolo lavoratore, in questa sede è opportuno segnalare che la nuova normativa consente a tutti i “destinatari”, cioè i soggetti interessati alla previdenza complementare, di scegliere *liberamente* la forma a cui iscriversi anche se permangono alcune aree di privilegio per i fondi negoziali. Cade quindi ogni gerarchia, presente fin dall’origine nei precedenti testi, che assegnava ai fondi negoziali una posizione dominante, relegando ad un ruolo marginale i fondi pensione aperti e i contratti individuali, considerati, impropriamente, diversi dal vero secondo pilastro. In precedenza infatti se un soggetto desiderava farsi una pensione complementare doveva quasi obbligatoriamente aderire ai primi salvo fossero attivi eventuali fondi aziendali; ai fondi aperti si poteva aderire se previsto dalle stesse “parti sociali” oppure “ove non sussistano o non operino fondi negoziali”.

Quindi oggi un lavoratore che vuole aderire in *modo esplicito* può scegliere liberamente il fondo a cui contribuire e se “dipendente”, a cui destinare il TFR; in questo caso la norma prevede che, salvo diverso accordo individuale col datore di lavoro o salvo sia intervenuto un accordo aziendale, se il fondo prescelto è diverso da quello negoziale operante in seno alla categoria di appartenenza del lavoratore, il datore di lavoro può negare la propria contribuzione; nel caso invece di *scelta tacita* la norma gerarchicamente privilegia i fondi negoziali, prevedendo che il TFR e le eventuali contribuzioni datoriali e del lavoratore confluiscono nei fondi di categoria, salvo diverso accordo aziendale. Infine se l’iscritto desidera trasferire la propria posizione ad altro fondo di sua scelta può farlo correndo però il rischio di perdere il contributo del datore nel caso voglia aderire ad una forma diversa da

---

<sup>1</sup> Come specificato all’inizio del secondo capitolo, con le dizioni “decreto”, o “nuova normativa”, si intende il D. LGS n. 252/2005.

quella negoziale. *Come si vede tutti possono aderire a tutte le forme pur permanendo queste tre limitazioni che auspicabilmente si spera vengano presto eliminate.*

Fatta questa premessa sui destinatari delle differenti forme pensionistiche, in questo capitolo analizzeremo ogni singola “forma” segnalando, solo in modo sintetico per evitare noiose duplicazioni al lettore, alcuni dei tratti già evidenziati nel precedente capitolo. In particolare vedremo come “nascono” i fondi pensione, individuando le fasi essenziali di **istituzione**, **costituzione** e **l’iter procedurale** per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; vedremo poi come e da chi sono amministrati i fondi, **“la governance”**, alcune caratteristiche di **funzionamento** e la **documentazione** (statuto, regolamento, nota informativa e schede) propedeutica alla fase di adesione..

Le procedure per l’istituzione, la costituzione e l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione complementare, sono articolate e complesse<sup>2</sup>. Per la fase istitutiva, i riferimenti normativi sono ricavabili dal decreto, in particolare agli articoli 4, 5, 6, 9, 15, e 20 (quest’ultimo relativo alle forme preesistenti) e dal D. M Lavoro n. 211/97, modificato e aggiornato dal nuovo Decreto del Ministro Lavoro, emanato sempre in base all’articolo 4, comma 3, del 252/05, che rivede i requisiti di professionalità e onorabilità relativi a tutte le forme pensionistiche. Pertanto il 211/97 resta valido ad esclusione degli art. 4 – 7 – 14, mentre il D M Lavoro del 20/6/2003, è abrogato.

Ovviamente, vista l’anticipazione al 1° gennaio 2007, dell’entrata in vigore del decreto, alla fine di ciascun paragrafo daremo un cenno delle procedure di adeguamento alla nuova normativa e alle modalità di presentazione delle istanze così come previsto dalle Direttive COVIP del 30 novembre 2006.

### **3.1 I requisiti di onorabilità e professionalità**

Poiché i requisiti di professionalità ed onorabilità sono identici per tutte le forme pensionistiche complementari, per evitare ripetizioni, di seguito analizziamo il nuovo DM Lavoro che sostituendo gli articoli 4, 7 e 14 del 211/97 ne definisce i contenuti applicabili per: **a)** i componenti degli organi di amministrazione, controllo e responsabile del fondo di tutte le forme *pensionistiche negoziali* (art. 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto) nonché alle *forme preesistenti* dotate di soggettività giuridica o costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente (articolo 20 del decreto e nuovo DM Economia per le forme preesistenti); **b)** al responsabile del fondo aperto, del PIP e delle forme costituite internamente agli enti previdenziali di diritto privato; **c)** ai membri dell’organismo di sorveglianza dei fondi aperti; **d)** ai membri del comitato di amministrazione del fondo residuale INPS.

L’art. 4 comma 3 del decreto prevede, che per la nomina a componente degli organi di amministrazione (C.d.A), di controllo e di responsabile del fondo, i candidati debbano

---

<sup>2</sup> Con la precedente normativa erano ancor più complesse e prevedevano, oltre al coinvolgimento di tutte le autorità di settore (da Bankitalia a Consob, Isvap e ovviamente Covip) anche della direzione 8° del Ministero del lavoro; a questo proposito nell’edizione 1997 del volume “capire i fondi pensione” affermavo: “Auspicabile sarebbe una “concentrazione” delle verifiche e dei controlli presso la Commissione di Vigilanza, sullo stesso modello di quanto previsto dall’art. 10 bis, aggiunto alla legge 77/83, a seguito del recepimento della direttiva CEE n° 88/220, del 22/3/88, per la commercializzazione in Italia di quote di OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari); questa norma prevede che tutte le autorizzazioni siano concentrate presso il Ministero del Tesoro, il quale si fa carico di inviare la documentazione agli altri organi di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) e di recepirne il parere. Un unico interlocutore anche per i fondi pensione, risolverebbe molte problematiche organizzative e di costo, faciliterebbe l’accesso a più soggetti e ridurrebbe certamente i tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni.

possedere una serie di caratteristiche nonché di esperienze documentabili in linea con quelle previste dall'articolo 13, del D LGS n. 58/98, (cioè gli stessi requisiti previsti per gli organi di amministrazione e controllo degli intermediari in valori "immobiliari"). Il nuovo Decreto di attuazione del Ministro del Lavoro<sup>3</sup>, all'articolo 2 prevede i seguenti requisiti di professionalità e onorabilità.

\* *requisiti di professionalità*

I componenti degli organi di amministrazione e il responsabile del fondo pensione, devono aver maturato un'esperienza, per uno o più periodi che tuttavia sommati non devono essere inferiori a tre anni attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, di controllo, di carattere direttivo (quest'ultime, non essendo meglio esplicitate, dovranno essere ritenute idonee dalla Commissione di Vigilanza) presso, società o enti del settore bancario, assicurativo e finanziario, (comprese le società fiduciarie)<sup>4</sup> oppure
- b) presso forme pensionistiche complementari;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario e assicurativo;
- d) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche;
- e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario e assicurativo e, limitatamente ai fondi per i dipendenti pubblici, funzioni dirigenziali presso pubbliche amministrazioni o enti in genere;
- f) funzioni di amministrazione, *di indirizzo*, (sono i cosiddetti CIV – comitati di indirizzo e vigilanza composti da rappresentanti sindacali), di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o organismi con finalità previdenziali; (tutti gli enti previdenziali quali INPS, INPDAP, enti privatizzati ecc.)
- g) attività di amministratore, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi a carattere nazionale di rappresentanza di categorie, comparto o area contrattuale nonché a comitati o organismi che svolgono le medesime attività nell'ambito della pubblica amministrazione; purché questi soggetti abbiano frequentato corsi di formazione professionalizzanti organizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, del DM in esame, in un periodo non antecedente ai tre anni dalla nomina.

*La disposizione, prevedendo tra le attività che consentono il conseguimento dei requisiti di professionalità, anche la partecipazione agli organismi di rappresentanza sindacali, siano essi dei lavoratori che dei datori di lavoro, nonché ai medesimi presenti nei CIV degli enti previdenziali, apre definitivamente le porte ai sindacalisti e funzionari di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, nonché alle confederazioni di artigiani, commercianti, agricoltori, piccole e medie imprese, Confindustria, che così possono partecipare direttamente (senza neppure nominare persone a loro vicine) agli organi collegiali dei fondi pensione e gestirne le risorse, possibilità che*

<sup>3</sup> Il testo del DM è riportato nell'appendice normativa.

<sup>4</sup> La precedente normativa faceva riferimento all'art. 3 della legge 2/1/91 che deve essere rimodulato in relazione al D. Lgs. n° 415, del 23/7/96, noto come normativa EUROSIM. Infatti il citato articolo fa riferimento agli organi collegiali e non già ai soli organi di amministrazione e controllo (CdA e Collegio Sindacale) per cui si potrebbe concludere che anche i membri dell'assemblea debbano possedere i requisiti di onorabilità e professionalità; tuttavia come specificato all'art.8, comma 8 del DM tesoro, che cita espressamente gli organi di amministrazione e controllo escludendo dalle incompatibilità i membri dell'assemblea, si può dedurre, con sicurezza, che per questi ultimi non è necessario il possesso di tali requisiti.

*pareva preclusa dal parere espresso nel 1996 dal Consiglio di Stato e che aveva, ovviamente, sollevato dure polemiche da parte di queste associazioni.*

L'articolo in esame, al comma 2, prevede che sin dall'entrata in vigore del decreto almeno la metà degli amministratori e comunque il responsabile del fondo debbono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) sopra riportate; nel caso di composizione paritetica degli organi di amministrazione, i requisiti di cui alle citate lettere sono richiesti per la metà di ciascuna delle componenti (rappresentanti dei lavoratori e dei datori). *Rispetto alla attuale disciplina scompare la previsione che prevedeva il possesso dei requisiti per la totalità degli amministratori nel caso di gestione diretta delle risorse del fondo.*

Circa i componenti degli organi di controllo, è previsto che almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di almeno tre anni; gli altri componenti possono essere iscritti al registro o essere in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo (e non ad esempio da una società di revisione), l'iscrizione al registro è obbligatoria per tutti i componenti. *L'attuale normativa, giustamente, prevedeva che la totalità dei componenti fosse iscritta o avesse esercitato il controllo legale per almeno un triennio.*

L'articolo 3 del DM regolamentare indica che i cosiddetti corsi professionalizzanti devono essere organizzati dalle università, gestiti da docenti competenti, durare almeno 100 ore di cui al massimo 50 di formazione a distanza e devono prevedere un esame finale; è palese che si tratta di un espediente fortemente voluto dal sindacato per governare direttamente un sistema le cui potenzialità in termini di potere sono enormi.

\* *Situazioni impeditive*

Le cariche di amministratore, componente dell'organo di controllo o dell'organismo di sorveglianza e di responsabile del fondo, nonché dei membri del comitato amministratore del fondo INPS, non possono essere ricoperte da coloro che per almeno due esercizi, precedenti la proposta di nomina, hanno svolto le medesime attività in imprese bancarie, finanziarie e assicurative nonché in forme pensionistiche, sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa o sottoposte a fallimento o procedure equiparate; tale impedimento non opera se l'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità (in genere il collegio sindacale il consiglio di amministrazione) ritiene, in modo certo e provato che l'interessato sia estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa o dell'ente. Nel momento in cui si verificano le cause impeditive di cui sopra l'interessato ne deve dare immediata comunicazione alla forma pensionistica presso la quale operano affinché l'organo competente possa accertare la sussistenza di tali situazioni; in tal caso ne da comunicazione alla COVIP e l'interessato, che durante l'accertamento è sospeso dall'incarico, decade per un periodo tra uno e tre anni.

\* *requisiti di onorabilità*

Le cariche di amministratore, componente dell'organo di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza, responsabile del fondo, e amministratori del fondo INPS, non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del c. c.<sup>5</sup>;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423/1956, o della legge n. 575/1965, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati con sentenze irrevocabili, salvo gli effetti della riabilitazione a: **1)** pene detentive per i reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, immobiliare e assicurativa, nonché dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di pagamento ovvero per i reati di riciclaggio e di usura; **2)** a pene detentive per reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267/1942; **3)** alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale; **4)** alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un delitto non colposo.

\* *accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive*

L'accertamento della sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause impeditive è accertata dall'organo di amministrazione del fondo pensione anche in caso di rinnovo delle cariche; la mancanza dei requisiti comporta la decadenza dagli incarichi. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione ritenuta idonea a consentire l'accertamento della sussistenza di tali requisiti, anche con riferimento alle certificazioni previste nel decreto legislativo n. 490/1994, richiedendo alla Prefettura competente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, la certificazione prevista ivi prevista.<sup>6</sup> In generale la documentazione da presentare è la seguente e ricalca le previsioni dell'articolo 7 del 211/97 soppresso dall'attuale decreto.

Il verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti viene redatto sulla base dell'esame dei seguenti documenti che devono essere citati:

- \* certificato generale del casellario giudiziale da cui risulti l'inesistenza di impedimenti per i reati di cui all'art. 1, comma 5, lettera d) della legge 58/98; (legge istitutiva dei fondi comuni d'investimento)
- \* dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (condanne non menzionate nel certificato del casellario giudiziale), e di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e n° 575 del 31 maggio 1965;
- \* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'insussistenza delle cause di impedimento indicate dagli artt. 2382 c.c. per gli amministratori e 2399 per gli organi di controllo, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, e che nei tre anni precedenti l'interessato non abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in fondi pensione, enti e società, successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.
- \* certificato dei carichi pendenti.

<sup>5</sup> Il testo degli articoli 2382 e 2399, è riportato nell'appendice normativa.

<sup>6</sup> Il testo del D LGS n. 490/94, è riportato nell'appendice normativa.

\* per i componenti l'organo di controllo occorre allegare il certificato di iscrizione al ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere in data anteriore a sessanta giorni rispetto alla data dell'istanza di autorizzazione e vanno conservati dal fondo.

### 3.2 I fondi pensione negoziali: iter istitutivo e costitutivo; la governance

Prima di analizzare i passaggi necessari per l'avviamento di un fondo pensione, è utile fissare alcuni concetti di base. Poiché dalla lettura del decreto emerge un utilizzo frequente dei termini "le fonti istitutive" e "le fonti costitutive" è preliminarmente necessario, specificare che le **Fonti istitutive**<sup>7</sup> dei fondi contrattuali sono i **contratti** e gli **accordi** tra lavoratori ed imprese a livello aziendale ed interaziendale e gli accordi collettivi, anche aziendali, promossi dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali, nonché gli accordi tra i soci lavoratori di cooperative di produzione promossi da associazioni nazionali del movimento cooperativo e gli accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti promossi dai sindacati di categoria. I "promotori" delle fonti istitutive sono dunque le cosiddette "parti sociali". (figura 3.1)

Figura 3.1

#### I FONDI PENSIONE CHIUSI

##### CHI LI PROMUOVE

- CONFEDERAZIONI SINDACALI
- ORGANIZZAZIONI DATORIALI
- ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA
- ALBI ED ORDINI PROFESSIONALI

##### LE DIVERSE TIPOLOGIE

- AZIENDALI
- INTERAZIENDALI
- TERRITORIALI
- CATEGORIALI

Le **fonti costitutive** sono rappresentate dall'**atto pubblico** (costituzione notarile) dallo **statuto** e dal **regolamento** e sono realizzate, in base alle previsioni contenute nell'accordo sindacale, dagli organismi responsabili del fondo, siano essi provvisori o nominati in modo definitivo contestualmente all'atto pubblico.

I fondi pensione di tipo negoziale possono essere costituiti esclusivamente come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'**art. 36** e seguenti del Codice Civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa, oppure come **associazioni o fondazioni dotate di personalità giuridica** il cui riconoscimento è in capo alla COVIP, in deroga alle procedure previste dal DPR 361/00 (ex **art.12** del c.c.) I fondi di categoria e di comparto (ad esempio il fondo nazionale dei tessili o dei chimici) sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, devono assumere la forma di soggetti riconosciuti. (art. 4, comma 5, del decreto)

Per istituire e rendere operativi i fondi pensione negoziali occorre un iter procedurale che prevede una serie di passaggi e di adempimenti. Precondizione fondamentale è l'approntamento da parte delle rappresentanze dei lavoratori della cosiddetta "piattaforma

---

<sup>7</sup> Le fonti istitutive svolgono una funzione "normativa" poiché nel predeterminare il futuro assetto dei fondi pensione, modificano ed integrano la normativa contrattuale precedente in materia di retribuzione, rapporto di lavoro e relazioni sindacali.

contrattuale" nell'ambito della contrattazione collettiva di primo o secondo livello, che dovrà prevedere l'istituzione del fondo di previdenza complementare.

Una volta siglato il contratto di lavoro, collettivo o aziendale, si procede alla:

- \* stipula e sottoscrizione tra le parti **dell'accordo istitutivo** del fondo;
- \* redazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento;
  
- \* contestualmente si provvede, nel caso dei fondi nazionali e/o di categoria, alla nomina di un comitato provvisorio che dovrà gestire la fase costitutiva ed organizzativa iniziale in attesa che la prima assemblea dei delegati, designati dai datori di lavoro e dai lavoratori in modo paritetico, elegga gli organismi direttivi definitivi. Per i fondi aziendali o relativi a ben delimitate realtà territoriali, la prima nomina degli organi (presidente, CdA, revisori) può essere prevista direttamente dalle parti stipulanti l'accordo;
  
- \* si procede quindi alla costituzione del fondo mediante rogito notarile.

A questo punto può iniziare l'iter autorizzativo che si concluderà con l'autorizzazione o il diniego della Commissione di Vigilanza all'esercizio dell'attività del fondo. Nel frattempo si possono avviare le attività organizzative e le iniziative promozionali per l'adesione al fondo e le "preiscrizioni"<sup>8</sup> nonché la stipula delle convenzioni per la gestione finanziaria, per la banca depositaria ed eventualmente per la gestione contabile amministrativa.

Di seguito verranno esaminati i contenuti dell'accordo sindacale, e alle luce del decreto attuativo, si analizzeranno gli elementi dell'atto costitutivo e dello statuto, evidenziando in particolare le prerogative che anche dopo la costituzione del fondo, restano alle fonti istitutive. Infine verranno schematizzate le fasi dell'iter autorizzativo.

### *3.2.1 I contenuti dell'accordo sindacale e le prerogative che restano nella disponibilità delle fonti istitutive*

La fonte istitutiva per eccellenza è l'accordo sindacale che determinerà sia il profilo del fondo complementare che le norme dell'atto costitutivo e dello statuto. I contenuti e le previsioni essenziali dei vari capitoli dell'accordo, sono ricavabili sia dal D M Lavoro n. 211/97 sia dalle esperienze pregresse, e possono essere così individuati:

- indicazione dello scopo "esclusivo" dell'attività previdenziale con previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione. (artt. 1 e 3, lettera e, D. M. Lavoro);
  
- definizione degli associati al fondo (aziende e lavoratori delle medesime, anche pensionati del fondo stesso) con previsioni delle modalità per garantire la possibilità di eventuali associazioni di altri soggetti; individuazione dei destinatari e determinazione delle modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale. (*art. 3, comma 3 del decreto – ex art. 3 comma 4, D. Lgs. 124/93*);
  
- definizione degli "organi" del fondo vale a dire: assemblea, consiglio di amministrazione, legale rappresentante del fondo che può essere il presidente, eventuale vice presidente o segretario generale e, dove necessario, il dirigente responsabile; modalità di elezione della

---

<sup>8</sup> Se opportunamente specificato nel prospetto di adesione e nel regolamento del fondo, queste "preiscrizioni", al rilascio dell'autorizzazione ad operare da parte del ministero del lavoro, divengono a tutti gli effetti "adesioni" formali.

assemblea, che dovrà eleggere, a sua volta, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della pariteticità di rappresentanza tra imprese e lavoratori. (*art. 5, del decreto ex art. 5 del 124/93*) Eventuale designazione provvisoria degli organismi direttivi del fondo in attesa della convocazione della prima assemblea ed eventuale "regolamento per le elezioni" dei rappresentanti nell'assemblea stessa;

- definizione e composizione del Collegio dei Sindaci o dei revisori dei conti. (*artt. 3, 4 D. M. Lavoro; art. 5 del decreto e dell'ex 124/93*);
- regime di contribuzione: determinazione delle quote percentuali di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolate in relazione alla retribuzione lorda annua assunta a base per il TFR; percentuale delle quote di TFR a carico del lavoratore, eventualmente diversificate in base all'anzianità contributiva, con i vincoli di legge sotto specificati. (*art. 8 comma 2, del decreto – e dell'ex 124/93*);
- modalità di investimento delle risorse direttamente (*art. 6, comma 1, lettere d), e) del decreto e dell'ex 124/93*) o mediante convenzione con i soggetti gestori scelti in base ad elementi di solidità, affidabilità ed andamento dei rendimenti; previsione di clausole di recedibilità nelle convenzioni. (*art. 6 del decreto e dell'ex 124/93*);
- tipologia delle prestazioni, modalità di erogazione e requisiti per il loro conseguimento (*art. 11 del decreto – art 7 ex D. Lgs. 124/93*);
- disciplina della cessazione della contribuzione al fondo per risoluzione del rapporto di lavoro, per adesione ad altro fondo costituito per accordo sindacale dall'impresa dalla quale il lavoratore dipende oppure per adesione ad altro fondo contrattuale o aperto; condizioni e modalità per il trasferimento della posizione individuale e per il riscatto. (*art. 14 del decreto - art 10 ex D. Lgs. 124/93*);
- determinazione della quota di iscrizione annuale e della eventuale quota "una tantum", da versarsi al momento dell'adesione, con le relative percentuali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. (le variazioni della quota di iscrizione e la periodicità spettano al C.d.A.);
- eventuale istituzione di un comitato di orientamento e sorveglianza per il monitoraggio delle azioni da intraprendere per la costituzione del fondo (limitatamente ai grandi fondi nazionali di categoria).

\* *Prerogative che restano alle fonti istitutive/costitutive*

L'articolo 2 del decreto attuativo, al comma 2 prevede che "gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordinamento dei fondi, salvaguardano le competenze attribuite dalla normativa primaria alle fonti istitutive." Tali prerogative che resteranno alle fonti istitutive e quindi alle parti sociali contraenti l'accordo iniziale anche quando il fondo complementare sarà a regime, riguardano sostanzialmente tre temi:

#### *1) criteri di partecipazione e rappresentanza negli organi del fondo*

Spetterà infatti alle fonti istitutive, nell'ambito della contrattazione collettiva:

- stabilire le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale; (*art.3 comma 3 del decreto*)



- stabilire i criteri e le modalità per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori all'interno degli organi (*art. 5 comma 1 del decreto*).

## 2) *tipologia delle prestazioni e modalità di contribuzione*

- definire i requisiti e la gradualità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto previsto dal decreto (*art 11 del decreto - art. 7, commi 1, 2, 3 del 124/93*), prevedendo la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50% del l'importo maturato (*art. 7, comma 6, del decreto*); è quindi una previsione formale in quanto si debbono attenere strettamente al decreto.
- determinare le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore per il caso di “adesione esplicita”. Il contributo destinato al finanziamento delle forme pensionistiche complementari è stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR, o con riferimento anche ad elementi particolari della retribuzione stessa. Circa le modalità di conferimento del TFR, il decreto ha innovato, sottraendo alle fonti istitutive la possibilità di determinarne l'entità; tuttalpiù potrebbe essere ancora possibile l'apposizione di un vincolo che individui nella destinazione del TFR la condizione necessaria per l'iscrizione al fondo. Infatti, mentre per tutti i lavoratori di nuova assunzione è previsto, in caso di adesione, il conferimento integrale del TFR, con riferimento ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza di base in data anteriore al 29 aprile 1993 (cioè quelli assunti prima di tale data) il nuovo decreto prevede la devoluzione del 100% del TFR se tali soggetti risultano già iscritti a forme complementari a contribuzione definita prima del 1° gennaio 2007, mentre se non risultano ancora iscritti, nel caso vogliano aderire ai fondi pensione, devono devolvere il TFR nella misura prevista dalle fonti istitutive e se non previsto dalle medesime, in misura non inferiore al 50%. (*art. 8, comma 2 e 7 del decreto*);

## 3) *modalità e regole per il trasferimento della posizione individuale*

- stabilire i criteri per il trasferimento presso altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione ad una nuova attività (*art. 14, commi 1, 2, del decreto*).
- prevedere per ogni singolo iscritto la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale presso altra forma pensionistica (negoziale, fondo aperto e PIP) non prima di 2 anni di permanenza presso il fondo da cui ci si intende trasferire. (in precedenza il periodo minimo era di tre anni che diventavano 5 se il fondo era di nuova costituzione) E' comunque fatto divieto prevedere negli statuti e regolamenti clausole che risultino, di fatto, limitative del diritto alla portabilità della posizione individuale. (*art. 14, comma 6, del decreto*).

### 3.2.2 *I contenuti dello “statuto”*

L'articolo 3 del 211/97, fissa quelli che vengono definiti gli “elementi essenziali dello statuto”. Rimandando per i dettagli al testo del decreto riportato in Appendice, i contenuti principali dello statuto, che può anche contenere “l'atto di costituzione”, sono i seguenti:

- denominazione, che deve riportare l'indicazione "fondo pensione"; sede; scopo esclusivo dell'attività previdenziale;
- durata per un periodo tale da consentire il conseguimento a tutti gli iscritti delle prestazioni, il che significa praticamente una durata quasi illimitata;

- definizione degli associati al fondo e dei destinatari nell'ambito dei soggetti di cui all' art. 2, comma 1, del decreto; (identico nell'ex 124/93)
- modalità di iscrizione individuale al fondo in conformità alle previsioni delle fonti istitutive;
- previsioni del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione ed indicazione del regime del fondo (contribuzione definita o prestazione definita nei soli casi consentiti);
- norme ordinamentali e amministrative indicanti i criteri di formazione e le prerogative *dell'assemblea* nei fondi a struttura associativa, nonché le maggioranze richieste per le deliberazioni; le modalità e i criteri per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori; le norme elettive e la composizione degli *organi di amministrazione* e la loro durata in carica, nel rispetto della pariteticità; poteri e responsabilità degli organi di amministrazione con la specificazione delle loro attribuzioni e funzioni, soprattutto in materia di scelta della tipologia di gestione o delle convenzioni con i soggetti abilitati; scelta della banca depositaria e relativa convenzione; definizione dei bilanci, e del valore patrimoniale del fondo, rendicontazioni e comunicazioni agli iscritti; l'eventuale determinazione degli organi provvisori che gestiranno il fondo in attesa della prima assemblea ufficiale;
- composizione *dell'organo di controllo*, nel rispetto della pariteticità, e determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all'art. 2403 c.c. e con l'obbligo di trasmettere alla Commissione di Vigilanza le irregolarità riscontrate;
- criteri generali del sistema di finanziamento del fondo secondo le previsioni delle fonti istitutive, misura e ripartizione dei contributi nonché gli istituti sui quali può ricadere la contribuzione, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 del decreto;
- previsione del ricorso a convenzioni di gestione con i soggetti abilitati e con la banca depositaria, e criteri generali per la scelta dei gestori;
- criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa ed in particolare dell'art 6, del decreto, nonché delle previsioni del decreto di attuazione del Ministro del Tesoro (oggi Economia e Finanze) n. 703/96 e successive modificazioni;
- tipologia delle prestazioni, modalità di erogazione e requisiti per il loro conseguimento;
- norme relative alla cessazione della contribuzione, alle possibilità di richiesta di anticipazioni, ai riscatti delle posizioni con particolare rilievo per i casi sopravvenuti di invalidità o premorienza; definizione dei beneficiari; individuazione delle regole per i trasferimenti delle posizioni ad altro fondo;
- indicazione delle misure predisposte per garantire la trasparenza e la corretta informativa nei rapporti con gli iscritti al fondo, in particolare con specifico riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della relativa gestione;
- regole da osservare in materia di conflitto d'interessi in conformità alle disposizioni del decreto attuativo del Ministro del Tesoro;
- criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo, della sua redditività le modalità di tenuta delle scritture contabili (prospetto patrimoniale, rendiconto annuale del fondo e posizioni individuali) conformemente a quanto prescritto dalla Commissione di Vigilanza;
- definizione delle procedure per le modifiche statuarie e gli obblighi, per gli organi di amministrazione del fondo, di modificare il disposto statutario in conformità ai mutamenti legislativi, o ai dettami della normativa secondaria o delle fonti istitutive, per queste ultime, nell'ambito della competenza loro attribuita dal decreto;
- obbligo per gli organi del fondo e per il responsabile dello stesso di segnalare alla Commissione situazioni di squilibrio e i conseguenti provvedimenti necessari;
- cause di scioglimento del fondo e le modalità di liquidazione;
- spese e costi a carico degli iscritti con l'eventuale specifica dei limiti massimi;

- previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi dell'art. 4, del 211/97 e successive rimodulazioni, dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, con particolare rilievo per il numero dei consiglieri abilitati a deliberare su argomenti relativi alle convenzioni con i soggetti abilitati e alla banca depositaria;
- l'eventuale "regolamento" che potrà disciplinare le modalità di associazione, le quote associative e tutto ciò che attiene al funzionamento organizzativo e amministrativo del fondo che può così essere più agevolmente modificato evitando le lunghe e costose modifiche statutarie.

Infine, per i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, lo statuto deve prevedere la consegna, prima dell'adesione, di una scheda informativa, definita dalla Commissione di Vigilanza, sulle caratteristiche generali del fondo stesso quali il regime e la tipologia delle prestazioni, l'ammontare delle contribuzioni e del TFR, criteri di impiego delle risorse e se disponibile, le risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.

### *3.2.3 I contenuti dell'istanza di autorizzazione*

Per l'ottenimento della autorizzazione all'istituzione e all'esercizio dell'attività, occorre la presentazione di un'istanza (domanda) in duplice copia, (nelle nuove disposizioni di COVIP la seconda copia deve essere inviata per via telematica) sottoscritta dal legale rappresentante del fondo, che deve essere inviata alla Commissione di vigilanza; l'istanza inviata alla COVIP, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
- denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo;
- l'indicazione della fonte istitutiva del fondo.
- l'elenco dei nominativi di tutti i componenti gli Organi di amministrazione e di controllo di cui all'art. 5 del decreto (identico nel 124/93), e del responsabile del fondo con le complete generalità.

A seguito delle nuove disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto, il riconoscimento della personalità giuridica (obbligatorio per i fondi di categoria, comparto o raggruppamento) è conseguente al provvedimento di autorizzazione adottato dalla COVIP che è altresì tenutaria dell'apposito registro.

All'istanza vanno allegati i seguenti documenti che devono essere autenticati dal legale rappresentante del fondo che sottoscrive la medesima istanza:

- \* copia della "fonte istitutiva" del fondo pensione;
- \* copia dell'atto di costituzione quando sia distinto dallo statuto;
- \* copia dello statuto del fondo e dell'eventuale regolamento di attuazione.
- \* una relazione sulle prospettive del fondo in termini di numero dei destinatari a cui il fondo si rivolge e sull'ammontare indicativo dei redditi da lavoro dell'area dei destinatari;

A corredo della domanda si dovrà inoltre inviare copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale del fondo e dal presidente dell'organo di controllo, nella quale si dichiara che l'organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del responsabile del fondo.

### 3.2.4 Iter autorizzativi e costituzione dei fondi negoziali

L'istituzione di un fondo negoziale è, rispetto al procedimento formativo degli altri fondi, sicuramente più complesso, considerato che alla base è necessario un accordo originato dall'incontro di più volontà che danno vita, così, ad una fonte "contrattata". L'atto costitutivo di un fondo negoziale nasce dall'accordo fra i sindacati dei lavoratori e i sindacati del datore di lavoro, che genera lo statuto. Con l'atto costitutivo, stilato davanti al notaio, sono nominati i consiglieri del C.d.A. e il consiglio dei revisori, provvisori. Il C.d.A. provvisorio può deliberare scelte definitive, tra cui richiedere l'autorizzazione da inoltrare alla Covip.

La Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione nonché della documentazione eventualmente richiesta alla Prefettura, ne verifica la completezza e provvede alle eventuali richieste di integrazione che l'istante deve far pervenire entro 30 giorni; verificato il possesso o meno dei requisiti imposti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione, procede entro un termine complessivo di 60 giorni dalla data di inoltro della domanda (salvo proroghe di ulteriori 30 giorni che decorrono dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro i citati 30 giorni dal ricevimento dell'istanza) al rilascio o meno del provvedimento autorizzativo. La stessa è tenuta a dare comunicazione dell'esito del procedimento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Al termine di questo procedimento il fondo negoziale viene iscritto nell'apposito Albo, a cura della COVIP. (Vedasi figura 3.2) Trascorsi 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.

Assolti questi adempimenti il fondo avvia le gare per la scelta, del "service amministrativo", della banca depositarie e, facoltativamente, della società di revisione. Espletate le gare il fondo può iniziare la raccolta delle adesioni che può avvenire solo nei luoghi di lavoro, nelle sedi delle organizzazioni sindacali e nei luoghi di incontro organizzati appositamente per la promozione del fondo. Ovviamente i promotori di questa tipologia di fondi saranno le associazioni sindacali che sfrutteranno la loro rete "distributiva", ovviamente priva di costi.

Nel momento in cui verrà raggiunto un numero minimo di adesioni al fondo, gli iscritti nomineranno i loro delegati, i quali si riuniranno in assemblea ed eleggeranno il CdA definitivo ed eventualmente il Presidente del fondo. (a volte gli statuti prevedono che il presidente può essere eletto direttamente dai componenti il CdA) A questo punto al CdA definitivo compete una decisione fondamentale riservatogli dalla legge: la scelta del gestore finanziario, previo espletamento di una gara. La scelta "strategica" del gestore sarà fatta sul profilo rischio-rendimento cercando di interpretare le scelte di rendimento degli aderenti. Il gestore può farsi coadiuvare da un consulente (*advisor*) sia per l'asset allocation strategico sia per il monitoraggio dei gestori.


Condizione essenziale perché il fondo pensione possa proseguire la sua attività è che nei primi 12 mesi dalla data di iscrizione all'Albo tale attività sia effettivamente iniziata, e nei 18 mesi raggiunga il numero minimo di iscrizioni.

La normativa in vigore dall'01/01/2007, in attuazione del principio di delega rivolto a "semplificare le procedure di autorizzazione" (art. 1, comma 2, lett. l, n. 3, L. 243/04), ha ridotto in via generale a 60gg. (erano 90 in precedenza) il termine entro cui la Covip è tenuta a rilasciare il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione. Sono fatte salve proroghe di ulteriori 30gg. qualora la Covip ravvisi la necessità di integrare la documentazione, che deve essere richiesta dalla Commissione entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione.

La COVIP può inoltre fissare termini diversi per il rilascio dell'autorizzazione, comunque non superiori ad ulteriori 30 giorni (*art 4 comma 3 del decreto*)<sup>9</sup>

Figura 3.2

### ITER ISTITUTIVO



### 3.2.5 La “governance”

La struttura di un fondo pensione chiuso prevede la necessaria presenza dei seguenti organi:

- l'Assemblea dei Rappresentanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Direttore generale;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Responsabile della forma pensionistica;

#### \* *Assemblea dei Rappresentanti*

L'assemblea dei rappresentanti degli iscritti al fondo è nominata secondo una procedura elettiva, già ben consolidata per i fondi ante 124/93, stabilita nello statuto e che può variare a seconda del tipo e della dimensione dell'associazione. In linea di massima tutti gli iscritti possono partecipare all'assemblea avendo, come dicevamo, il diritto di partecipare alla formazione delle decisioni, tuttavia per questioni di numero (si pensi ad esempio al fondo dei metalmeccanici a cui possono aderire potenzialmente 1,8 milioni di persone) diviene indispensabile nominare dei “delegati” che potranno essere designati dalle assemblee dei lavoratori delle aziende aderenti. (assemblee di fabbrica per le aziende grandi e assemblee

<sup>9</sup> La Commissione ha usufruito di tale prerogativa in occasione della definizione delle procedure relative agli adeguamenti degli statuti e regolamenti alle nuove norme introdotte dal decreto, per i fondi istituiti successivamente al 28/4/93, fissando il termine in 90 giorni.

interaziendali per le piccole e medie imprese) A tutti è garantita la possibilità di votare per la nomina dei componenti l'assemblea o essere addirittura eletti. Tra i componenti troveranno spazio, nelle opportune proporzioni sia i rappresentanti dei lavoratori attivi che quelli dei pensionati. L'assemblea è l'organo collegiale dalle cui deliberazioni emerge la volontà del fondo pensione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- nel primo caso l'assemblea si riunisce una volta all'anno e può essere convocata dal C.d.A oppure, con richiesta motivata, da almeno tre amministratori o da un decimo dei rappresentanti e delibera, a maggioranza, in materia di approvazione del bilancio annuale, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti che devono essere almeno la metà degli associati, in prima convocazione, e qualunque numero in seconda convocazione
- l'assemblea straordinaria è convocata dal C.d.A e delibera in materia di modifiche dello statuto proposte dal C.d.A o dalla metà dei rappresentanti, scioglimento dell'associazione e conseguente destinazione del patrimonio ed in tema di indirizzo generale, tenendo altresì conto delle competenze che rimangono alle parti sociali stipulanti il CCNL. Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento, occorre la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

\* *Consiglio di Amministrazione*

I fondi pensione di tipo "negoziale" sono amministrati da un *Consiglio di Amministrazione* che nel caso di fondi caratterizzati da contribuzione bilaterale o contribuzione unilaterale a carico del datore di lavoro, sarà composto in modo paritetico da rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle aziende che contribuiscono al fondo e dei lavoratori; questi ultimi sono eletti dalla "assemblea" degli iscritti al fondo pensione.

Per quanto riguarda i fondi caratterizzati da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori (fondi prevalentemente per lavoratori autonomi e liberi professionisti), la partecipazione agli organi collegiali deve essere rappresentativa delle categorie che partecipano al fondo e anche in questo caso verranno eletti dall'assemblea.

In genere il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato in via provvisoria contestualmente all'atto costitutivo in attesa della formazione dell'assemblea.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi statuari e in particolare:

- convoca l'assemblea;
- predispone per l'approvazione dell'assemblea, il bilancio annuale e la relazione consuntiva relativa all'andamento generale del fondo;
- sottopone all'assemblea eventuali modifiche statutarie e l'adozione dell'eventuale regolamento;
- predispone lo schema di bilancio preventivo;
- fissa le modalità organizzative dell'associazione, nomina il responsabile del fondo e se del caso il "direttore";
- stipula le convenzioni con i soggetti abilitati alla gestione delle risorse, individua la banca depositaria e l'eventuale gestore amministrativo, nomina eventualmente la società di revisione;

- attenendosi alle previsioni della normativa primaria, del codice civile e della normativa secondaria (decreti di attuazione dei ministri del Lavoro e del tesoro) adotta ogni misura di trasparenza nella comunicazione ai soci iscritti, vigila sulle regole in materia di conflitto di interesse in conformità alle previsioni del Tesoro e della Commissione e sul corretto andamento del fondo. I membri del C.d. A. eleggeranno, al loro interno, il *Presidente* che avrà la rappresentanza legale del fondo ed il vice presidente che subentrerà al presidenza in caso di sua assenza.

\* *Presidente e Vice Presidente*

Sono, in generale, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale del fondo e può delegare avvocati e procuratori; predispone l'ordine del giorno delle sedute, convoca e presiede il Consiglio, provvede alla esecuzione delle delibere assunte; tiene i contatti con le fonti istitutive del fondo e, se previsto, trasmette copia degli atti per competenza.

Al legale rappresentante del fondo competono inoltre gli obblighi previsti dal decreto di attuazione del ministero del Tesoro agli artt: 7, comma 5 e 8, commi 3, 5, 7, in materia di controlli sugli investimenti e sui conflitti d'interesse che si concretizzano nell'obbligo di comunicazione ed informazione alla Commissione di Vigilanza. Al legale rappresentante del fondo compete anche la sottoscrizione e l'invio dell'istanza per la richiesta di autorizzazione all'istituzione del fondo pensione, di cui al citato decreto del Ministro del Lavoro e delle eventuali successive modifiche.

\* *Organo di controllo*

Il controllo interno sulla gestione amministrativa e contabile verrà assolto dal *Collegio dei Sindaci* che avrà i compiti e i poteri previsti dell'art. 2403 e seguenti del codice civile nonché l'obbligo di comunicare alla Commissione di Vigilanza ogni irregolarità riscontrata;<sup>10</sup> i sindaci sono nominati, in modo paritetico, dalle fonti istitutive con le medesime modalità previste per gli amministratori, mentre nel caso di fondi caratterizzati da contribuzione unilaterale, per lavoratori autonomi e liberi professionisti, gli organismi citati saranno composti in modo da rappresentare le varie categorie interessate. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

\* *Direttore del fondo*

Il direttore del fondo è nominato in genere dal C.d.A e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i componenti degli organi di amministrazione controllo, così come specificato dal nuovo D M Lavoro; il direttore si occupa di tutta la parte operativa del fondo e, se previsto nell'atto costitutivo, coordina le funzioni di amministrazione e predispone la documentazione per il Consiglio comprese le richieste per nuove adesioni.

---

<sup>10</sup> Tra i compiti del Collegio sindacale sono ricompresi: l'obbligo delle segnalazioni alla Commissione circa le irregolarità riscontrate nelle scritture contabili, e nei bilanci, (art. 4, lettera h, del decreto di attuazione del Ministro del lavoro) sulle vicende in grado di incidere sull'equilibrio finanziario del fondo (art. 11, comma 4, del Decreto), sulle modalità di informazione agli iscritti, sulla regolare erogazione delle rendite; inoltre il presidente dell'organo di controllo deve controfirmare la copia del verbale in cui si attesta il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri degli organi ed infine dichiarare che la società che intende istituire fondi aperti, ha versato interamente il capitale sociale.

\* *Responsabile della forma pensionistica*


Di questa figura, nominata dal C.d.A. della forma pensionistica, e resa obbligatoria dal nuovo decreto, giova qui enucleare i compiti ad essa ascritti: verificare che la gestione del fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; inviare, sulla base delle direttive emanate dalla Covip, i dati e le notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa Covip; vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto d'interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

### 3.2.6 *Funzionamento: le convenzioni ed il potere di indirizzo e controllo delle attività di gestione*

I fondi negoziali per esplicitare la loro operatività debbono provvedere a **diverse funzioni**: oltre alla gestione ordinaria delle attività della forma pensionistica, gli organi di gestione debbono provvedere alla definizione della gestione finanziaria o assicurativa delle risorse, all'amministrazione del fondo e delle posizioni individuali e infine alla scelta della banca depositaria. Per la gestione, come abbiamo visto al capitolo 2, i fondi devono provvedervi **mediante la stipula di convenzioni** con i soggetti abilitati Banche, SIM, SGR e Imprese di assicurazione. (figura 3.3)

Figura 3.3

#### I SOGGETTI COINVOLTI




Vediamo ora come si sviluppa il sistema di collegamenti, sul piano monetario (c.d. “flussi”) e su quello informativo, tra tutti i soggetti, protagonisti e non, coinvolti in un fondo chiuso. Il meccanismo si origina con l’invio da parte del datore di lavoro al fondo pensione (nella realtà l’inoltro è fatto al gestore amministrativo o service) della distinta di contribuzione che riporta specificamente gli iscritti, i relativi contributi da imputare, nonché l’importo totale versato. Contemporaneamente lo stesso datore provvede a versare l’importo dei contributi, per la parte a suo carico e per quella a carico del lavoratore, con apposito bonifico (sul quale è indicato esclusivamente l’importo totale delle somme dovute senza alcuna indicazione dei soggetti



aderenti cui imputarle) effettuato presso uno sportello bancario d'appoggio del datore ed indirizzato sul c/c della Banca depositaria del fondo. La fase successiva è la c.d. "riconciliazione" ad opera del service il quale, verificato l'avvenuto bonifico e la conformità dello stesso alla distinta inviata dall'azienda, imputa i contributi versati sui conti individuali di ciascun aderente. Conclusa la fase della riconciliazione, il service comunica al gestore che quelle somme sono disponibili per essere investite. La Banca depositaria ha un ruolo, tendenzialmente passivo, di tesoriere e di controllore della conformità delle scelte del gestore alla legge, allo statuto e ai regolamenti. Queste fasi operative sono poi accompagnate dall'assolvimento di una serie di obblighi informativi (c. d. "reporting") da parte degli organi del fondo (gestore, amministrativo e finanziario, e banca depositaria) al fondo stesso, e da quest'ultimo alla Covip. (figura 3.4)

Figura 3.4

### IL FUNZIONAMENTO DEI FONDI CHIUSI



La direttiva COVIP del 30 novembre 2006, stabilisce le procedure di adeguamento degli "statuti" delle forme negoziali alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto; si tratta ovviamente di una attività specifica, dettata dalle novità legislative e dall'urgenza derivata dalla anticipazione dell'entrata in vigore del decreto. Per l'iter autorizzativi ordinario restano valide le previsioni che abbiamo fin qui analizzato. Al fine di evitare duplicazioni, per una descrizione di tali procedure si rinvia ai successivi paragrafi.

Per ciò che concerne la **documentazione per l'adesione** i fondi negoziali dovranno provvedere, anche nel caso di adesione tacita, all'invio all'aderente dello statuto aggiornato, della nota informativa contenente le caratteristiche del fondo e gli andamenti delle gestioni nonché i costi di partecipazione e di una scheda di adesione per consentire agli iscritti di poter effettuare le scelte relative alla/e linee di investimento, ai beneficiari e alle eventuali modalità aggiuntive di contribuzione.

### 3.3 I fondi pensione aperti: iter istitutivo e costitutivo; la governance

I fondi pensione aperti sono stati introdotti nel nostro sistema pensionistico dalla legge n. 335/95, e sono **disciplinati dall'art. 12 del decreto**. La caratteristica distintiva di queste forme previdenziali consiste nella unilateralità istituzionale: in altre parole i **“fondi aperti”** possono essere istituiti **direttamente** dai soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto e cioè: **compagnie di assicurazione, banche, SIM e SGR**. Queste forme previdenziali possono “gestire direttamente” le risorse oppure delegare una o più linee di investimento ad altri soggetti abilitati. Nell'ambito dell'attività, oltre alla vigilanza dell'autorità di settore, la COVIP, sono sottoposti alla normativa ed ai controlli della rispettive autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Isvap). (figura 3.5)

Figura 3.5

#### I FONDI PENSIONE APERTI

##### **I SOGGETTI ISTITUTORI**

- BANCHE
- COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
- S.I.M.
- SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

##### **LE DIVERSE TIPOLOGIE**

- **GENERICI**      —————>      **territoriali**
- **DEDICATI**     —————>      **categoriali**

Le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, emanate, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 dalla COVIP (Deliberazione del 28 giugno 2006) consentono, con esplicito riferimento ai fondi pensione aperti, di poter realizzare fondi “dedicati” alle adesioni individuali oppure collettive. Tale nuova possibilità, che si somma alle attuali tipologie, permette agli operatori di realizzare prodotti più mirati a specifiche collettività o gruppi di individui che presentano caratteristiche omogenee, rispondendo così in modo più specifico alle esigenze dei potenziali aderenti.

#### \* *le tipologie dei fondi aperti*

I fondi aperti possono essere raggruppati in due tipologie generali alle quali corrispondono differenti modalità distributive: i fondi cosiddetti **“generici”** (predisposti e rivolti a soggetti indeterminati) e i fondi **“dedicati”** (delimitati dall'attività e/o dall'ambito operativo e territoriale del soggetto collocatore o della categoria di utenti finali).

- § **generici**                      *aperti ad esempio a tutti i clienti di un soggetto abilitato al collocamento*
- § **dedicati**                     *a particolari aziende o categorie di utenti*

I fondi aperti generalisti si rivolgono ad un pubblico indistinto costituito da tutti i clienti di un soggetto abilitato al collocamento (reti bancarie o agenziali, promotori finanziari e

agenti di assicurazione).Quelli dedicati possono essere progettati per particolari categorie di utenti, in esclusiva per specifici collocatori o per zone geografiche.

§§ *territoriali* *ad esempio “fondo per una regione”*

§§ *categoriali* *ad esempio ordini professionali; associazioni di lavoratori autonomi anche a livello locale*

§§ *come “progetto dedicato”* *per particolari categorie di utenti.*

I fondi pensione definiti “*progetto dedicato*”, sono istituiti dai soggetti abilitati per conto di particolari categorie di utenti che non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del Fondo, che non hanno il know how necessario che non dispongono delle strutture di raccolta e di idonee strutture organizzative; ad esempio:

- micro e piccole aziende con meno di 15 dipendenti;
- le medie aziende, anche non aderenti a confederazioni;
- gruppi di aziende omogenee o operanti nel medesimo territorio;
- organizzazioni provinciali o territoriali omogenee, rappresentative di categorie di lavoratori autonomi o liberi professionisti;
- gruppi di lavoratori iscritti a ordini professionali regionali o provinciali;
- lavoratori parasubordinati.

Può verificarsi anche l’ipotesi di entità che, pur disponendo delle risorse e delle competenze necessarie, preferiscono non intervenire né avere responsabilità dirette nella costituzione e gestione del fondo.

Strutturalmente i fondi aperti hanno parecchie similitudini con i fondi pensione americani denominati 401K che operano accanto ai classici fondi pensione di tipo aziendale, e rappresentano il secondo pilastro del sistema previdenziale USA. Il primo livello è rappresentato dalla “social securities” mentre il terzo si basa su prodotti finanziari e assicurativi ma soprattutto sui “Keogh plans”, per i lavoratori autonomi, e sugli “IRA Plans” (Individual retirement accounts) per i dipendenti. I piani pensionistici 401K, che rappresentano il segmento maggiormente in crescita del sistema previdenziale americano, consentono la contribuzione bilaterale (lavoratore e datore di lavoro) ma sono sostanzialmente dei piani per così dire individuali o ai quali accedono per “adesione” le piccole e medie imprese anche a livello territoriale, ai quali lo Stato garantisce cospicui incentivi fiscali; consentono al lavoratore di scegliere la linea di investimento preferita, di cambiarla quando vuole, di modulare la contribuzione senza limiti (salvo quelli legati alla deducibilità fiscale) e di passare da un fondo all’altro liberamente.

\* *prestazioni e protezioni complementari*

A fondi pensione aperti possono essere sia monocomparto sia multicomparto; caratteristica di questi fondi che peraltro si sta estendendo a tutte le forme complementari, è la disponibilità di più *linee di investimento*, diversificate per profilo di rischio rendimento. I fondi aperti possono prevedere una offerta di polizze assicurative complementari sottoscrivibili separatamente o congiuntamente tra loro. L’offerta di questi prodotti assicurativi, la cui sottoscrizione è libera e svincolata dal “prodotto gestionale” rafforza il significato “previdenziale” del fondo pensione; in genere è preferibile che le coperture assicurative siano “di gruppo” ed eventualmente “a capitale decrescente” al fine di non incidere troppo pesantemente sulle contribuzioni versate. Le più note sono:

- \* Polizza “caso morte” di gruppo a capitale decrescente con opzione di sottoscrizione per multipli di capitale assicurato, o in alternativa con complementare infortuni.
- \* Polizza di gruppo a capitale decrescente per invalidità totale;
- \* Polizza di gruppo per “grandi interventi” e per malattie gravi;
- \* Coperture nei casi di inoccupazione involontaria.
- \* Long terme care
  
- \* *chi può aderire ai fondi aperti e le modalità*

Ai fondi pensione aperti possono aderire tutti i soggetti destinatari del decreto individuati dall’art. 2, comma 1 e cioè: lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico (questi ultimi con alcune limitazioni che abbiamo analizzato nel capitolo 2), lavoratori autonomi, liberi professionisti, pensionati, soggetti privi di redditi o con redditi diversi da quelli di lavoro o impresa e soggetti a carico. In particolare i lavoratori dipendenti possono aderire liberamente e contribuire al fondo versando le quote del TFR maturando dal 1.1.2007, nonché usufruire della contribuzione a carico del datore di lavoro cui abbiano eventualmente diritto. Cade quindi la vecchia norma che consentiva l’adesione solo nel caso in cui non sussistono o non operano fondi di categoria.<sup>11</sup>

Due sono le modalità attraverso cui un soggetto può aderire ad un fondo aperto, ossia l’adesione individuale, disciplinata dall’articolo 13 del decreto, e l’adesione collettiva ai sensi dell’art. 3. del decreto a sua volta richiamato dall’art. 12, comma 2. (vedasi figura 3.6)

Figura 3.6

**MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

**LE TIPOLOGIE DI ADESIONE AI FONDI PENSIONE APERTI SONO:**

- Adesione individuale** (forma pensionistica individuale attuata mediante fondo pensione aperto)
  
- Adesione collettiva**

Il nuovo decreto, eliminando i vincoli previsti dalla precedente normativa che non consentiva praticamente l’adesione ai singoli lavoratori e limitava le scelte delle aziende, prevede due sostanziali novità: la prima è la possibilità di “accordo individuale” tra lavoratore e datore di lavoro, permettendo così al lavoratore di scegliere liberamente a quale fondo fare affluire il proprio TFR e la quota di contribuzione a carico dell’azienda (articolo 8 comma 10); la seconda consiste nell’ampliamento delle possibilità di realizzare un “contratto aziendale” che, prevede l’articolo 3 comma 1 lettera a), è valido giuridicamente “anche per i soli soggetti o lavoratori firmatari dello stesso”. Ciò elimina i vincoli legati all’obbligo dell’adesione totalitaria che per tanti motivi rendeva impraticabile questo esercizio di libertà.

La nuova normativa, innovando rispetto al passato, ha notevolmente ampliato i destinatari di questa forma pensionistica che, almeno potenzialmente, appare come lo strumento

<sup>11</sup> In questo senso si era espressa anche la Covip con la deliberazione del 14/05/1999.

previdenziale più flessibile rispetto alle nuove condizioni di forte mobilità caratteristiche del nostro mercato del lavoro. Si pensi che una recente indagine della Commissione Europea ha evidenziato che nei 15 Paesi membri (oggi sono 25) un lavoratore su tre cambia lavoro ogni 5 anni; se le diverse attività comportassero anche il cambio di settore (ad esempio dai chimici ai meccanici e poi ai tessili) questo lavoratore dovrebbe trasferire con notevole frequenza la propria posizione pensionistica mentre con il fondo aperto ciò non sarebbe necessario. Nel lontano 1997, viste le limitazioni normative che rendevano marginale questa forma pensionistica, prevedevo uno scarso sviluppo dei fondi aperti: fui facile profeta; per il futuro penso invece ad una notevole espansione di questa forma pensionistica, soprattutto nel segmento delle PMI pur rappresentando oltre il 60% degli addetti hanno tassi di adesione alla complementare estremamente ridotti.

### 3.3.1 Istituzione e costituzione dei fondi pensione aperti

Prima di esaminare nel dettaglio l'iter istitutivo, è utile fissare alcuni concetti di base. I fondi pensione aperti, sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto, possono essere costituiti esclusivamente "nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società, con gli effetti di cui all'art. 2117 *del civile*." <sup>12 13</sup>

Caratteristica dei fondi pensione aperti, quindi, è l'unilateralità dell'atto di **istituzione (la fonte istitutiva)**, in quanto per costituire il fondo non sono necessari contratti o accordi collettivi tra le parti sociali<sup>14</sup>, ma è sufficiente l'atto istitutivo deliberato dalla assemblea su proposta del C.d.A della società promotrice. In questa tipologia di fondi la **fonte costitutiva** coincide con quella istitutiva giacché gli atti per la costituzione del fondo sono posti in essere dal "*legale rappresentante*" della società medesima.

Il consiglio di amministrazione e l'assemblea della società che intende istituire il fondo aperto, con propria delibera definiscono altresì il "*protocollo di autonomia gestionale*" e le modalità di destinazione del patrimonio, e predispongono le modalità di gestione, amministrazione e contabilizzazione del fondo.

Il CdA nomina il *responsabile del fondo* ed i componenti *dell'organismo di sorveglianza* che devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli amministratori e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal nuovo Decreto del Ministero del Lavoro (vedasi paragrafo 3.1) Per i fondi aperti non è richiesta la redazione dello statuto, in quanto fa testo lo statuto della società istitutrice, mentre occorre approntare il regolamento di gestione del fondo. (*tabella 3.7*)

Ai fini istitutivi, la società promotrice deve predisporre la redazione del "Regolamento del Fondo Pensione Aperto" sulla base delle indicazioni fornite dalla COVIP, nel quale debbono essere precisate le modalità adottate dalla società istitutrice circa le procedure atte a garantire la

---

<sup>12</sup> Art. 2117 c.c. "Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza". I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituito anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione (artt. 513 e 545 c.p.c.) da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

<sup>13</sup> Mutuando il concetto espresso dall'art. 3, della legge n. 77 del 23/3/83, "istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", e successive modificazioni ed integrazioni (D. Lgs. n. 83, del 25/1/92, "attuazione delle direttive CEE n. 85/611 e 88/220) si può affermare che ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione.

<sup>14</sup> Infatti, come ricordato sopra, nell'ambito dei fondi aperti, gli accordi collettivi o aziendali rilevano unicamente per la stipula delle adesioni su base collettiva dei lavoratori interessati.

separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle operazioni svolte dalla società e rispetto al patrimonio proprio o quello di altre gestioni.

### 3.3.2 I contenuti del regolamento

Nel regolamento dei fondi aperti, da inviare alla COVIP per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o per le successive modifiche, devono essere contenute le seguenti informazioni:

Tabella 3.7

- la denominazione che deve contenere l'indicazione **“fondo aperto”**;
- la sede, la durata del fondo, come prevista anche per i fondi contrattuali, e lo scopo “esclusivo” in conformità all'art. 1 del D. LGS n. 252/05, nonché le condizioni per l'adesione;
- i destinatari con l'esplicito riferimento che l'adesione è volontaria e che può essere su base individuale oppure su base collettiva qualora trovino applicazione contratti, accordi o regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
- le previsioni del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione e le indicazioni del regime a contribuzione definita;
- Le convenzioni assicurative per i casi previsti all'articolo 6, comma 3, del decreto;
- modalità di adesione, di permanenza nel fondo e cessazione dei requisiti di partecipazione, come previsto all'art. 14 del Decreto;
- modalità di finanziamento del fondo e di manifestazione della volontà da parte dei potenziali aderenti, di contribuzione al fondo stesso con riferimento esplicito alla possibilità di contribuire attraverso la destinazione delle quote del TFR maturando;
- linee generali per la gestione delle risorse e organi competenti per la scelta degli investimenti;
- La banca depositaria e criteri per la sua sostituzione;
- misura e criteri per la determinazione delle provvigioni spettanti per la gestione e l'amministrazione del fondo;
- regole in materia di conflitti di interesse.

In allegato al Regolamento sono poi inseriti i seguenti documenti:

Allegato n. 1. Disposizioni in materia di Responsabile del Fondo

Allegato n. 2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza

Allegato n. 3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite


Devono inoltre essere indicati i criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo e della sua redditività nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto e della composizione del patrimonio, del rendiconto annuale, con riferimento anche all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti; norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri di informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo, in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione.

### 3.3.3 Iter autorizzativo e costituzione della forma aperta

L'iter da seguire per istituire un fondo aperto presuppone, come abbiamo visto, la volontà della società istituttrice (SGR, Assicurazione, Banca, SIM), manifestata in un'apposita delibera del Consiglio di amministrazione, di costituire un fondo aperto prevedendone il relativo patrimonio separato. *Nello statuto della società istituttrice deve essere previsto tra gli "scopi societari" anche quello di gestire forme pensionistiche complementari; nel caso non fosse previsto, occorre modificare lo statuto e inviarlo alla Banca D'Italia per l'approvazione.*

Il procedimento si sostanzia nella presentazione, da parte del legale rappresentante della società, dell'istanza di autorizzazione alla Covip, corredata dal Regolamento, e dalla documentazione prescritta, la quale si pronuncia entro 60 giorni (salvo proroghe di 30 giorni giustificate dalla richiesta di documentazione ulteriore), sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori. La Commissione trasmette poi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo di rilascio o meno dell'autorizzazione. L'esito del procedimento autorizzatorio dipenderà dalla presenza e verifica dei requisiti, formali e sostanziali, nonché di tutte le altre prescrizioni, individuate dai decreti del Ministero del Lavoro e dell'Economia e dalle deliberazioni della COVIP. Ottenuta l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio, il nascente fondo viene iscritto all'Albo dei fondi aperti tenuto dalla Covip, salva l'ipotesi di decadenza dall'autorizzazione qualora il fondo non abbia iniziato la propria attività nel termine massimo di 12 mesi. (figura 3.8)

Figura 3.8



### 3.3.4 I contenuti della domanda di autorizzazione

L'istanza da presentare all'autorità di settore deve contenere, oltre al *regolamento* del fondo le seguenti informazioni:<sup>15</sup>

- denominazione e sede della società che intende istituire il fondo aperto, nonché l'ammontare del capitale sociale versato;
- generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda, al quale sono conferiti dalla società i poteri di legale rappresentante della stessa;
- denominazione del fondo pensione che si intende istituire e le sue caratteristiche generali;
- il nominativo o i nominativi dei soggetti (dipendente o amministratore della società) cui sono conferiti dall'organo di amministrazione della società i poteri e le responsabilità per la gestione del fondo pensione e delle strutture amministrative e contabili;

Si dovrà inoltre inviare copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal presidente dell'organo di controllo della società che intende istituire il fondo, in cui l'organo di amministrazione della società istante dichiara di aver verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità del responsabile del fondo.

A corredo della domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti che dovranno essere autenticati dal legale rappresentante della società:

- l'atto costitutivo della società istante e lo statuto vigente *dal quale si evinca la possibilità di costituire i "fondi pensione" di cui al decreto*, con gli estremi del numero di iscrizione al registro delle imprese; ciò ha significato in passato che la quasi totalità delle banche, delle Sim, delle società di gestione di fondi comuni e delle assicurazioni, hanno dovuto aggiornare i loro statuti aggiungendo tra le attività esercitabili anche quella di istituzione e gestione dei fondi pensione;
- la dichiarazione del presidente del Collegio sindacale della società istante che il capitale sociale è stato interamente versato;
- la società che intende istituire il fondo pensione dovrà inoltre redigere il cosiddetto "*protocollo di autonomia gestionale*", un documento nuovo nel panorama del risparmio gestito italiano, con il quale dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensioni o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi del Decreto;
- copia dei bilanci certificati degli ultimi due esercizi chiusi in data antecedente a quella di presentazione dell'istanza per il conseguimento dell'autorizzazione all'istituzione del fondo pensione.

### 3.3.5 La governance: gli organi di amministrazione e controllo

In merito a questo aspetto, come già accennato in premessa, sono rilevabili differenze sostanziali tra fondo aperto e fondo chiuso. La governance dei fondi aperti prevede comunque la presenza degli organi collegiali, più precisamente l'organo di amministrazione e quello di controllo ma, a differenza dei fondi chiusi, tali organi non sono costituiti ad hoc in quanto esistono già nella struttura del Soggetto Istitutore (Banca, SIM, SGR, Compagnia di assicurazione) e cioè i rispettivi Consigli di Amministrazione (che sempre più spesso prevedono la figura degli "amministratori indipendenti") e i collegi sindacali, coadiuvati dalle società di revisione e certificazione contabile. Non c'è quindi una rappresentanza degli iscritti,

---

<sup>15</sup> Il procedimento di autorizzazione è regolato dalla Delibera Covip del 22/05/2001.



come accade per i fondi negoziali (anche se spesso è solo rappresenta formale) ma, come accade nei Paesi più sviluppati, tale carenza è sostituita da un insieme di regole, di sanzioni e di controlli che il legislatore ha predisposto per garantire una tutela forte e pregnante degli aderenti.

\* *il responsabile del fondo*

Con riferimento alla figura del Responsabile del fondo (elemento obbligatorio per i fondi aperti) si è previsto, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, che lo stesso non possa essere nominato, a differenza di quanto avviene nei fondi chiusi, tra gli amministratori o tra i dipendenti del fondo stesso, e che tale ruolo risulta incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori del fondo, ovvero presso le società da questo controllate o che lo controllano. La *ratio* di queste ulteriori limitazioni per la nomina del Responsabile di un fondo aperto, in coerenza con la natura dello stesso fondo, si desume dalla volontà del legislatore di predisporre tutte le tutele necessarie per garantire i diritti degli iscritti e di tutti quei soggetti che entrano in contatto con un fondo pensione. I compiti del Responsabile del fondo consistono nel controllo (trattasi, più precisamente, di un controllo di tipo interno) sulla gestione finanziaria, amministrativa e contabile, nel corretto adempimento degli obblighi informativi, nella supervisione di tutte le vicende che attengono al fondo pensione e nell'osservanza di contratti e convenzioni. In particolare ***il responsabile verifica che la gestione sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti***, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. Il Responsabile, oltre a comunicare tempestivamente alla Commissione e all'eventuale organismo di sorveglianza, nonché agli organi di amministrazione e controllo del Fondo, qualsiasi irregolarità riscontrata in tema di limiti di investimento e conflitti di interessi, predispone annualmente una relazione alla COVIP che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri dando conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico. La legge prescrive infine i profili di responsabilità a carico del responsabile sostanzialmente in linea con quelli applicabili agli amministratori delle società sia in materia civile sia penale.

\* *l'organismo di sorveglianza*

Un'altra novità introdotta dal recente decreto, a tutela degli aderenti, è l'istituzione, nell'ipotesi di adesioni collettive ad un fondo aperto, dell'*organismo di sorveglianza*, quale organo di controllo, composto da almeno due membri designati, in fase di prima applicazione, dai soggetti istitutori del fondo per un periodo non superiore a due anni. Successivamente la Società dovrà scegliere i componenti di tale organismo tra un elenco di "amministratori indipendenti" predisposto dalla CONSOB; l'incarico di membro di tale organismo presenta le medesime incompatibilità richieste per il Responsabile del Fondo e gli stessi requisiti di onorabilità e professionalità. Infine è prevista la possibilità, nel caso di adesioni collettive con almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o ad un medesimo gruppo, di integrare l'organismo di sorveglianza con un rappresentante designato dall'azienda o gruppo e da uno indicato dai lavoratori; in tal modo l'organismo di sorveglianza andrebbe ad assumere una connotazione di rappresentatività e pariteticità che lo assimilerebbe alle strutture amministrative previste per i fondi negoziali ma con un miglioramento delle tutele in favore degli iscritti.

Si può quindi afferinarsi che da un lato, la struttura di un fondo aperto è sufficientemente snella e meno onerosa in termini di costi, rispetto ad un fondo negoziale di piccole dimensioni, perché si avvale delle sinergie derivanti dall'appartenenza ad una società già operativa nonché di

organi già esistenti ed operativi costituiti in seno alla società promotrice. L'esclusione per i fondi aperti dell'obbligo, previsto per i fondi chiusi, di dotarsi di organi di controllo paritetici, propugnata dalle organizzazioni sindacali e che tuttavia non trova esempi nelle forme previdenziali private dei Paesi più industrializzati, costituisce un'importante condizione per snellire le procedure e ridurre inutili sovrapposizioni; la creazione di organismi di controllo composti oltre che dai rappresentanti della società istitutrice anche da rappresentanti scelti dagli aderenti al fondo determina anzitutto una complessità di tale scelta. Si pensi che a un fondo aperto possono aderire soggetti appartenenti a numerose categorie distribuiti in differenti regioni; chi dovrebbe scegliere i rappresentanti, di quale categoria e in che numero (è ovvio che l'organo non può eccedere un numero di membri tra due e cinque); alla fine, come per i fondi negoziali, avrebbero scelto le centrali sindacali nazionali che in questo modo acquisirebbero un potere certamente non di sola rappresentanza.

Dall'altro l'assetto della governance, la terzietà del responsabile e dei componenti dell'organismo di sorveglianza, l'insieme dei controlli esercitati dalle rispettive autorità di vigilanza e dalla COVIP, il regime sanzionatorio previsto per i componenti degli organi di amministrazione, controllo e per il responsabile, costituiscono elementi fondamentali tali da garantire la massima sicurezza e tutela per gli iscritti.


### 3.3.6 Funzionamento

La peculiarità dei fondi aperti, rispetto a quelli negoziali, consiste nella possibilità di gestire "direttamente" le risorse che affluiscono al fondo; ciò in quanto questi soggetti esercitano, per attività statutaria, la gestione professionale di patrimoni e sono gli stessi abilitati a stipulare convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi negoziali. La circostanza che le società promotrici, come detto, siano sottoposte al controllo delle rispettive autorità di vigilanza fornisce ulteriori garanzie per gli utenti; inoltre l'obbligo di detenere le risorse del fondo presso una Banca Depositaria, con compiti di controllare ed accertare che le istruzioni impartite dal gestore non siano contrarie alla legge, allo statuto ed ai criteri relativi ai limiti negli investimenti, aumenta ancora la sicurezza.

Le modalità di funzionamento di un fondo aperto (*vedasi figure 3.9 – 3.10*) possono prevedere le funzioni di gestione finanziaria e amministrativa accentrate, in seno alla medesima società, oppure delegate, (solo in parte quelle di gestione finanziaria e quasi totalmente quelle amministrative). In entrambi gli scenari prospettati il passaggio dei flussi monetari ha inizio con la nota di versamento del datore di lavoro (comprendente la quota a suo carico e quella da imputare al lavoratore) o del singolo iscritto, tramite bonifico o direttamente presso un soggetto incarico del collocamento e dell'assistenza, sul conto corrente del Fondo, domiciliato presso la Banca depositaria. Dopo la fase di "conciliazione" tra i "flussi notizia" (cioè gli avvisi spediti al fondo dell'avvenuto versamento) e i flussi di denaro, la società, con cadenza giornaliera o settimanale (in questo caso riconoscendo all'iscritto i relativi interessi) acquista per conto dell'iscritto un numero di quote di partecipazione in base al valore della quota stessa; la valorizzazione della quota è normalmente pubblicata giornalmente sui principali quotidiani e sui siti internet, e comunicata agli organismi di vigilanza. All'iscritto viene inviata la "conferma dell'investimento".

Figure 3.9 – 3.10

## Il funzionamento dei fondi aperti



I fondi pensione aperti

## Il funzionamento dei fondi aperti



I fondi pensione aperti

\* *il modello gestionale delle SGR*

Le società di gestione del risparmio, così come sono state modellate dalla legge 77/83, e dalle successive modificazioni introdotte per il recepimento della normativa europea, (D. Lgs. N. 83, del 25/1/92) possono costituire un modello ideale per la gestione dei fondi pensione, in particolare per i fondi aperti, a contribuzione definita.

Si è pensato di illustrare questo modello organizzativo perché queste società sono già strutturate per offrire servizi, in generale senza costi di ingresso, e con costi di gestione trasparenti e contenuti; infine perché già adottano i criteri di contabilizzazione e valorizzazione del patrimonio a valori correnti, così come previsto dal decreto, e hanno una sperimentata procedura di vigilanza, integrata dall'operatività con la banca depositaria, obbligatoria per i fondi comuni. Ovviamente nelle gestioni a prestazioni definite il modello a cui ispirarsi è costituito dalle compagnie di assicurazione, le cui tecniche sono assai sperimentate.

\* Anzitutto le caratteristiche del "*prodotto/servizio*" fondo comune o sicav si attagliano bene al fondo aperto. Infatti l'iscritto a tale fondo è paragonabile ad un sottoscrittore di un PAC (piano di accumulazione) che con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale dispone, anche in modo automatico, i versamenti, a fronte dei quali riceve una conferma d'investimento che rispecchia i massimi criteri di *trasparenza*: **a)** data d'investimento e data per valuta; **b)** numero e valore monetario delle quote acquistate; **c)** chiara evidenza delle eventuali spese amministrative e gestionali.

Oltre a ciò le Società risultano già strutturate dal punto di vista *amministrativo* e soprattutto *gestionale*.

\* Sotto il *profilo amministrativo* dispongono di software evoluti sia per il calcolo giornaliero del *valore della quota* che per la ripartizione dei costi gestionali tramite pro quota giornalieri e redazioni quasi automatiche dei libri giornale e del bilancio del fondo, assai simili a quelli dei fondi pensione. Per esempio i valori delle quote relativi ai fondi aperti potranno anche non essere pubblicate giornalmente, come accade per i fondi comuni, tuttavia le Società di Fondi sono già attrezzate anche per questo calcolo e quindi possono inviare informative agli iscritti e pubblicare i valori delle quote con una certa frequenza.

La gestione in quote o "millesimi" risolve anche i problemi legati alla regolarità dei versamenti dei contributi evitando difficili ricalcoli di interessi attivi o passivi nel caso di versamenti anticipati o posticipati rispetto alle date contrattate, riducendo così notevolmente il "contenzioso" tra fondo e soggetti tenuti alla contribuzione. La disponibilità giornaliera del valore della quota consente altresì l'immediata liquidabilità delle posizioni nel caso cessazione dei requisiti di partecipazione, il trasferimento da un fondo all'altro o da un comparto all'altro, evitando di dover anticipare solo una parte della posizione individuale che verrà conguagliata solo quando, alla fine dell'anno contabile, sarà possibile valutare il rendimento del fondo. Tra l'altro, in periodi di forti tensioni dei mercati finanziari, questi acconti sulle liquidazioni di posizioni, corrono il rischio a volte di non essere equitativi tra i partecipanti. *Nel caso poi di fondi multi comparto, il calcolo per quote è assolutamente indispensabile.*

Altro aspetto importantissimo è costituito dalla possibilità di *contabilizzare "pro quota" giornalmente quasi tutti i costi gestionali*; nei fondi comuni come nei fondi pensione i costi maggiormente rilevanti sono quelli relativi alla gestione finanziaria, alla banca depositaria, alla gestione amministrativa e alla certificazione di bilancio; inoltre viene calcolata, con il metodo dei "ratei" giornalieri, sia l'ammontare dell'imposta sostitutiva, che delle ritenute d'imposta a titolo definitivo.

Questo metodo, applicabile ai fondi pensione, consente due effetti rilevanti:

a) evita forti oscillazioni del valore della quota che si avrebbero qualora si prelevassero i costi gestionali in una volta e con cadenza mensile o trimestrale; la contabilizzazione del prelievo

avviene giornalmente e quindi il valore della quota è già depurato dai costi; le somme tuttavia restano in gestione e producono ancora benefici per il fondo.

b) garantisce una forte equità tra i partecipanti che, con questo metodo, pagano i costi per i giorni effettivamente trascorsi nel fondo, e acquistano le parti a valori al netto dei costi pregressi.

Infine l'insieme di queste procedure altamente meccanizzate consente la compilazione del libro giornale relativo ai movimenti di sottoscrizione e riscatto delle posizioni, il libro giornale con l'elenco delle operazioni effettuate giorno per giorno, ed infine il resoconto giornaliero della consistenza patrimoniale. Gli ultimi due documenti vengono inviati giornalmente alle autorità di vigilanza. Tutto ciò consente la redazione quasi automatica del bilancio del fondo, vale a dire di ogni singolo patrimonio di destinazione.

\* La *trasparenza gestionale* è assoluta e garantita da una serie di controlli stringenti (Consob e Banca d'Italia); quest'ultima controlla i movimenti giornalieri di compra vendita titoli. Quanto all'aspetto dei *controlli sui limiti di investimento*, la legge assegna alla banca depositaria e al responsabile del fondo il compito di una loro verifica tempestiva anche le maggiori società di gestione di fondi comuni dispongono di programmi di controllo dei limiti di investimento "ex ante" cioè prima della conclusione, anche sui mercati telematici, della operazione di compravendita, realizzando così maggiori garanzie, oltre che per il gestore stesso, anche per gli iscritti e gli organismi di vigilanza.

\* Sotto il profilo della "informativa" agli aderenti le società sono già attrezzate per inviare estratti conti riportanti la situazione del cliente suddivisa per tipologia di investimenti e per date di investimento; tali comunicazioni hanno superato il severo vaglio della Consob. Inoltre dispongono di una serie di documentazioni di supporto quali house organ, pubblicazioni specializzate in investimenti e previdenza, che consentono all'iscritto di partecipare attivamente alla vita del fondo. Soprattutto nell'estratto conto che annualmente deve essere inviato all'aderente, sono riportate tutte le movimentazioni relative al passato e all'anno corrente, le informazioni sugli andamenti della gestione comprese le notizie riguardanti se e in quale misura gli investimenti del Fondo hanno tenuto conto di aspetti etici, sociali e ambientali.

\* Per quanto attiene infine alla funzione tipica delle società di fondi comuni, vale a dire la "gestione finanziaria" ci limiteremo a osservare che rispetto a tutti gli investitori istituzionali le società di fondi comuni hanno strutture che consentono il massimo della diversificazione sui mercati mondiali e buoni mix di investimenti. Le grandi masse gestite consentono economie di scala, l'impiego di tecniche sofisticate nonché la possibilità di avvalersi delle migliori professionalità.

### 3.3.7 Il decreto del Ministero dell'Economia per le società di gestione del risparmio

In base alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lettera c), del D. il Ministro del Tesoro, con proprio decreto n° 673, del 21/11/96, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4/1/97, ha adottato il "regolamento"<sup>16</sup> che stabilisce "i criteri e le modalità di gestione" a cui devono attenersi le SGR, quando debbono gestire i fondi pensione. L'art. 1, del regolamento, in linea con la direttiva europea, prevede le "regole di comportamento" nell'attività di gestione; le società debbono comportarsi in modo diligente e con correttezza nella cura degli interessi del fondo pensione del quale devono acquisire ogni informazione rilevante ai fini dell'attività di gestione (flussi di adesioni, riscatti; composizione della popolazione iscritta ecc); tengono informato il

---

<sup>16</sup> Il testo completo del regolamento n° 673 del 21/11/96, è riportato in appendice.

fondo sulla natura e tipologia degli investimenti e sull'attività di gestione delle risorse per le quali, comunque, è ribadito la titolarità del diritto di voto in capo al fondo pensione.

L'art. 2, prevede le norme in tema di "*separatezza contabile*" prevedendo che le società predispongano, per ogni fondo pensione in gestione sia aperto che negoziale, "*una contabilità*" idonea, distinta sia da quelle della società stessa che da quelle di altri patrimoni in gestione, dalla quale si evinca, "*in ogni momento*" l'ammontare e la composizione del patrimonio, nonché gli impegni relativi alle negoziazioni già realizzate ma non ancora regolate dalla banca depositaria. Le "*procedure organizzative* adottate devono inoltre assicurare il controllo interno sull'attività svolta e l'ordinata conservazione dei documenti riguardanti le operazioni di gestione per ciascun fondo. Infine l'art. 3, completa i "limiti operativi" peraltro già accennati sia nel decreto sui limiti di investimento (vedasi successivo cap. 4) prescrivendo che le operazioni di compra vendita titoli, avvengano con la frequenza necessaria, senza eccessive movimentazioni di portafoglio che creano ricavi per la società ma potrebbero anche non essere funzionali al fondo; alle società è fatto divieto di contrarre impegni per conto del fondo per importi maggiori di quelli in gestione. L'ultimo comma prevede che le società non possano delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico di gestione ricevuto dal fondo, salvo per situazioni particolari che comunque devono essere comunicate immediatamente al fondo stesso.

### 3.3.8 *la documentazione per l'adesione*

L'adesione al Fondo pensione aperto deve essere preceduta dalla consegna al potenziale aderente del regolamento del fondo e della Nota Informativa, redatta secondo gli schemi indicati dalla Covip e approvati con delibera del 31.10.2006, con lo scopo di informare l'aderente sui meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Tale nota ha sostituito il precedente "prospetto informativo" redatto secondo i dettami della Consob.

La nota informativa è composta da 4 sezioni:

- Scheda sintetica di presentazione del fondo pensione
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazione sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare


Completano la documentazione gli allegati relativi alle anticipazioni, alla fiscalità e, naturalmente il modulo di adesione.

Peculiarità introdotta dall' art. 8 del D.lgs 252/05 è la possibilità per i lavoratori dipendenti di aderire ad un Fondo Pensione Aperto anche in maniera tacita tramite il conferimento del TFR. Questa eventualità potrà realizzarsi, su libera scelta dell'aderente, in base all'accordo individuale o in presenza di un accordo o regolamento aziendale che preveda l'adesione collettiva, per i dipendenti appartenenti ad una determinata azienda o gruppo, ad un Fondo Pensione Aperto. In tale caso il Fondo Pensione provvederà ad informare prontamente il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso fornendo altresì le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota Informativa e del Regolamento.

### 3.4 Le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (FIP o PIP): iter istitutivo e costitutivo; la governance

Le forme pensionistiche individuali possono essere realizzate, sulla base delle previsioni dell'articolo 13, comma 1 del decreto sia attraverso adesione ai fondi aperti sia mediante contratti di assicurazione sulla vita. A queste forme si applicano le norme del decreto in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario. (figura 3.11)

Figura 3.11



L'articolo 13 del decreto stabilisce le modalità di partecipazione ai PIP (piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita), introdotti nel quadro delle forme pensionistiche complementari con il D.Lgs. 47/2000.

I PIP sono forme istituite dalle imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP ad operare sul territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi (art. 13, comma 1) alle quali possono aderire tutti i soggetti destinatari della normativa.

I PIP sono forme individuali offerte a tutti i potenziali aderenti, anche a soggetti non titolari di reddito da lavoro o d'impresa, e possono ricevere, in caso di lavoratori dipendenti, anche quote del TFR maturando. Sono, per la natura stessa di questi fondi, escluse le adesioni collettive.

#### 3.4.1 istituzione, e costituzione delle forme assicurative

L'iter istitutivo di un PIP prevede che l'impresa di assicurazione costituisca, attraverso una delibera del proprio organo di amministrazione un determinato patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile. (la norma prevede che tale patrimonio viene "segregato" per i fini previdenziali cui viene preposto e quindi non risulta disponibile né aggredibile dai creditori dell'impresa diversi dai partecipanti). Per il processo di costituzione del patrimonio separato ed autonomo le imprese devono operare secondo le regole stabilite a tal riguardo dall'ISVAP.

Anche per i PIP, quindi, come per i fondi pensione aperti, si ha unilaterale della fonte istitutiva, in questo caso l'impresa di assicurazione, senza la necessità di contratti o accordi collettivi anche aziendali tra le parti sociali.

Anche i PIP, come tutte le altre forme pensionistiche complementari dovranno recare nella denominazione la locuzione "fondo pensione".

Per i PIP è prevista dal decreto anche la novità dell'adozione del Regolamento redatto secondo lo schema fornito dalla COVIP, e della figura del Responsabile della forma pensionistica, che risponda delle vicende del fondo direttamente alla COVIP stessa e che l'impresa deve

nominare tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli amministratori dei fondi pensione negoziali.

Al termine del processo di adeguamento alle nuove norme, e conseguentemente al rilascio dell'approvazione del Regolamento da parte della COVIP e della autorizzazione alla costituzione del patrimonio autonomo e separato da parte dell'ISVAP, il PIP viene iscritto nell'Albo dei fondi pensione tenuto presso la stessa COVIP.

### 3.4.2 I nuovi adempimenti a carico dei soggetti istitutori: regolamento, patrimonio separato e governance

- *i contenuti del regolamento*

L'operatività dei PIP viene subordinata alla prevista adozione del regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP – e in base allo specifico schema da quest'ultima predisposto - e dalla stessa preventivamente approvato, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione, la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, le modalità di comunicazione agli iscritti e alla COVIP delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. (tabella 3.12)

In particolare, nel regolamento dei PIP devono essere contenute le seguenti informazioni:

Tabella 3.12

- L'identificazione e lo scopo del PIP, ossia la denominazione dello stesso, che deve contenere l'indicazione "Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione", le informazioni sull'istituzione del PIP, ossia l'impresa istitutrice, la sua sede, lo scopo per il quale il PIP è stato istituito, l'iscrizione all'Albo COVIP e l'approvazione del Regolamento da parte della stessa COVIP;
- Le caratteristiche del PIP e le modalità di investimento che esso prevede, ossia il regime della contribuzione definita e della capitalizzazione individuale, i potenziali destinatari, le scelte di investimento che il PIP prevede, le tipologie di spese e oneri derivanti dall'adesione al PIP;
- Le informazioni sulle misure e sulle modalità di contribuzione e di finanziamento anche mediante TFR;
- La determinazione del valore della posizione individuale;
- Le prestazioni pensionistiche previste, i requisiti necessari per ottenerle e le modalità da seguire per richiedere l'erogazione delle stesse, con particolare riferimento all'erogazione della rendita;
- Le modalità e i requisiti previsti per il trasferimento, il riscatto e l'anticipazione del valore della posizione individuale;
- La descrizione delle eventuali prestazioni assicurative previste come coperture accessorie;
- La descrizione dei profili organizzativi, ossia della separatezza patrimoniale e contabile, della figura del Responsabile e delle regole da seguire in materia di conflitti di interesse;
- L'informativa sui rapporti con gli aderenti, ossia la descrizione delle modalità di adesione, nonché delle misure di trasparenza e di comunicazione nei confronti degli aderenti;
- Alcune norme finali sulle eventuali modifiche al Regolamento e sul trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e delle caratteristiche del PIP;



Devono inoltre essere allegati le disposizioni in materia di Responsabile del fondo. Unitamente al Regolamento, devono essere trasmesse alla COVIP anche le condizioni generali del contratto, per le quali il decreto richiama espressamente l'esigenza di comunicazione, così come le eventuali modifiche successive alla comunicazione stessa.

### 3.4.3 *Istanza e iter autorizzativo*

L'iter autorizzativo disciplinato dalle istruzioni emanate dalla COVIP con propria deliberazione del 30 novembre 2006 riguarda la fase di prima applicazione ed è limitato alle forme pensionistiche complementari che chiedono l'autorizzazione fino al 30 aprile 2007. Successivamente, la COVIP emanerà delle istruzioni per disciplinare l'iter di autorizzazione "a regime". In base a tali istruzioni, le imprese di assicurazione devono dare comunicazione alla COVIP, a firma del rappresentante legale e in regola con la normativa in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, degli adeguamenti alle norme del decreto.

Tale comunicazione deve contenere:

- denominazione dell'impresa di assicurazione e del PIP, nonché la sede dell'impresa;
- generalità e carica del firmatario dell'istanza;
- attestazione che il nuovo Regolamento è conforme allo schema e alle direttive COVIP;
- attestazione di conformità del nuovo Regolamento alla copia inviata in allegato alla comunicazione in formato elettronico;
- istanza di approvazione del nuovo Regolamento;
- elenco dei documenti allegati.

Inoltre, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal rappresentante legale:

- copia del nuovo Regolamento e del verbale della riunione dell'organo amministrativo o della decisione del Presidente dello stesso o dell'amministratore delegato in cui è stato deliberato il nuovo Regolamento.
- condizioni generali di contratto.

La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione corredata della documentazione richiesta o dal 1° gennaio 2007 se ricevuta in precedenza, approva il Regolamento o nega l'approvazione, anche tramite silenzio-assenso una volta decorsi i termini. Sono previsti periodi di sospensione o interruzione dei termini, specificati nelle istruzioni COVIP, a seconda che la documentazione prodotta necessiti ulteriori chiarimenti o risulti incompleta o insufficiente, nonché il caso in cui la COVIP comunichi di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, con possibilità da parte del soggetto istante di presentare le proprie osservazioni.

Le imprese devono comunicare alla COVIP l'avvenuta costituzione del patrimonio autonomo e separato, in conformità a quanto previsto dal decreto e dalle disposizioni ISVAP a riguardo, trasmettendo copia della relativa delibera dell'organo amministrativo nonché del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP ovvero comunicazione attestante l'avvenuto decorso dei termini per la concessione della stessa (silenzio-assenso). Contestualmente alla comunicazione e all'istanza di approvazione, le imprese depositano presso la COVIP la Nota Informativa per la raccolta delle adesioni, unitamente all'attestazione di conformità della stessa allo schema e alle direttive COVIP firmata dal rappresentante legale. La Nota informativa, in caso di modifiche successive deve essere nuovamente inviata alla COVIP prima di procedere alla raccolta di nuove adesioni.

I dati storici e le informazioni sull'andamento della gestione devono essere aggiornati con dati anche provvisori al 31 dicembre 2006 o, per i depositi effettuati entro il 31 gennaio 2007, anche con dati aggiornati al 30 novembre 2006, procedendo in seguito al deposito di una versione aggiornata della Nota informativa corredata dai dati aggiornati al 31 dicembre, prevista anche nel caso in cui i dati provvisori al 31 dicembre 2006 già comunicati si discostino significativamente da quelli definitivi.

A seguito del completamento della procedura di approvazione del Regolamento, del deposito della Nota informativa e del ricevimento della comunicazione relativa alla costituzione del patrimonio autonomo e separato, la COVIP procede all'iscrizione del PIP all'Albo delle forme pensionistiche complementari.

I soggetti istitutori dei PIP devono comunicare alla COVIP l'avvenuta nomina del Responsabile, trasmettendo copia del verbale – dichiarata conforme all'originale dal rappresentante legale e sottoscritta anche dal Presidente dell'organo di controllo – in cui sono stati accertati, per la figura del Responsabile, i requisiti di onorabilità e professionalità previsti, nonché l'assenza delle cause di incompatibilità previste. La comunicazione va trasmessa, se già disponibile, unitamente all'istanza di approvazione del Regolamento, e comunque entro dieci giorni dalla delibera. Per verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione delle cariche suddette va inoltre trasmessa la certificazione prevista dal d.lgs. 490/1994, o una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai soggetti nominati.

#### *3.4.4 l'iter di costituzione di patrimoni autonomi e separati*

Il Provvedimento ISVAP n. 2472/2006 sulla costituzione di patrimoni autonomi e separati, requisito necessario per i PIP che intendono adeguarsi alle nuove norme sulla previdenza complementare, definisce l'iter di tale costituzione, prevedendo tempistiche e obblighi di comunicazione distinti a seconda che l'operazione comporti la scissione di fondi o gestioni esistenti, cui sono collegati anche prodotti non previdenziali oppure il mero riconoscimento di gestioni separate o fondi interni ovvero collegati direttamente a OICR già dedicati esclusivamente a fini previdenziali.

In caso di costituzione di patrimoni autonomi e separati mediante scissione di gestioni separate o fondi interni esistenti, è prevista un'apposita richiesta all'ISVAP, corredata da una serie di informazioni da fornire da parte dell'impresa per l'autorizzazione all'operazione. Preliminarmente all'invio della richiesta, è necessario che:

- l'organo amministrativo deliberi la scissione della gestione separata e/o fondo interno e la creazione di una nuova gestione separata e/o fondo interno, indicando la data di effetto dell'operazione e riconoscendo (limitatamente alla fase di accumulo) le corrispondenti risorse finanziarie quale patrimonio separato e autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, e approvando il Regolamento della gestione separata e/o del fondo interno in cui confluiscono le risorse;
- le imprese individuino i contratti oggetto dell'operazione e ne determinino le riserve all'ultima chiusura mensile disponibile, con esclusione delle riserve supplementari, aggiuntive e addizionali previste dal d.lgs. 174/1995, delle riserve per l'erogazione delle rendite e di quelle per prestazioni accessorie;
- le attività a copertura delle riserve tecniche della gestione di destinazione siano determinate secondo il criterio della proporzionalità o, nei casi in cui le politiche di gestione o le risorse rispetto a quelle complessive siano tali da non consentire una coerente applicazione del principio di proporzionalità, nel rispetto del principio dell'equo trattamento di tutti i contraenti;

- gli attivi da attribuire (per i contratti rivalutabili al valore di carico nella gestione di provenienza e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circ. ISVAP n. 71/1987, per i contratti unit-linked al valore corrente della data di trasferimento) siano almeno pari a quelli a copertura delle riserve tecniche;

Quindi, per ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, le imprese inviano all'ISVAP:

- la delibera dell'organo di amministrazione (entro quindici giorni dalla sua approvazione), comprendente anche la data di effetto dell'operazione di scissione;
- i regolamenti delle gestioni separate e/o dei fondi interni oggetto dell'operazione;
- una relazione nella quale sono precisati:
  - a) i criteri adottati per attuare l'operazione di scissione;
  - b) gli eventuali profili di diversità tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni interne separate o dei fondi interni scissi e di quelli derivanti dalla scissione, ferma restando la compatibilità tra i profili di rischio;
  - c) le modalità e la bozza di comunicazione destinata ai contraenti dei PIP oggetto di adeguamento, che dovrà prevedere almeno l'illustrazione delle disposizioni di legge, le conseguenze, anche in termini economici, della scissione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni assicurativi interessati dalla scissione e la data di effetto della scissione;
  - d) il vettore dei rendimenti prevedibili (cfr. Provv. ISVAP 1801/2001) della gestione separata scissa e di quella derivante dalla scissione, riferito alla data di chiusura mensile più recente;
  - e) per ciascuna tariffa, l'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata o del fondo interno, riferite alla data di chiusura mensile più recente, distinte per livello di garanzia finanziaria;
  - f) per ciascun fondo interno l'elenco analitico degli attivi:
    - presenti alla data di chiusura mensile più recente, valorizzati a tale data;
    - da attribuire al patrimonio separato ed autonomo, valorizzati alla chiusura mensile più recente;
  - g) per ciascuna gestione separata l'elenco analitico degli attivi:
    - presenti alla data di chiusura mensile più recente, con indicazione dei valori di carico e delle relative plusvalenze e minusvalenze latenti;
    - da attribuire al patrimonio separato ed autonomo, con indicazione dei valori di carico, delle relative plusvalenze e minusvalenze latenti alla chiusura mensile più recente;
  - h) i dati anagrafici delle gestioni separate e dei fondi interni.

L'ISVAP, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e dell'allegata documentazione, si pronuncia per l'autorizzazione o, in mancanza di ciò, l'operazione si intende autorizzata, fermo restando che in caso di richiesta da parte dell'Istituto di ulteriori informazioni il termine è sospeso.

Nel caso invece di costituzione di patrimoni autonomi e separati relativa a contratti collegati a gestioni separate o fondi interni già dedicati esclusivamente a fini previdenziali ovvero collegati direttamente a OICR, la tempistica e gli obblighi di comunicazione per poter procedere all'operazione sono più semplici. Il procedimento non è sottoposto all'autorizzazione dell'ISVAP e si prevede solamente che:

- l'organo amministrativo deliberi il riconoscimento della risorse finanziarie, limitatamente alla fase di accumulo, quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato, approvando il relativo regolamento e indicando la data di effetto di tale riconoscimento;

- entro quindici giorni dalla adozione della delibera, l'impresa deve inviarla all'ISVAP.

#### 3.4.5 *la Governance*

I PIP prevedono, oltre agli organi di amministrazione e di controllo della stessa impresa di assicurazione istitutrice, il Responsabile della forma pensionistica, previsto anche per i fondi pensione aperti. Sui requisiti e le competenze della figura del Responsabile del PIP si rinvia quindi a quanto riportato in precedenza per i fondi aperti.

#### 3.4.6 *il funzionamento*

I PIP sono, come detto, contratti di assicurazione sulla vita offerti dalle imprese di assicurazione. La peculiarità di tali forme è che, assicurando una rendita alla scadenza del rapporto contrattuale, ossia alla maturazione dei requisiti per l'erogazione della pensione complementare, sono le sole forme pensionistiche a prevedere un unico rapporto contrattuale che accompagna l'aderente dalla fase di adesione a quella di contribuzione sino a quella di erogazione della rendita.

La rendita assicurata è determinata nel rispetto della Circolare ISVAP 434/2001 e successive modificazioni, ossia prevedendo sin dall'origine un impegno di natura demografica con prestazioni espresse in forma di rendita vitalizia.

Le imprese, in considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proiettano i contratti in questione, possono nel corso della durata contrattuale, rivedere le basi demografiche ma solo in conformità a dati oggettivamente verificabili, attestati dall'attuario incaricato, connessi alle variazioni della probabilità di sopravvivenza, purché siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto, non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita e siano stati predeterminati nelle condizioni di polizza i motivi che giustificano la revisione, che deve essere connessa alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali ufficiali sulla popolazione, nonché disciplinando le modalità con cui verrà fornito all'aderente preavviso della revisione delle basi.

Le imprese devono comunque mantenere la base demografica con riferimento ad un periodo minimo antecedente l'erogazione della rendita non inferiore a tre anni, salvo che il contratto preveda la modificabilità della stessa solo con riguardo ai versamenti successivi. In caso di revisione in senso peggiorativo delle basi demografiche, l'aderente può trasferire la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica.

I versamenti effettuati, al netto delle spese e degli oneri previsti, possono essere investiti in due tipologie di gestioni finanziarie:

- gestioni separate “rivalutabili” (PIP di ramo I secondo la classificazione per rami prevista dal Codice delle assicurazioni private – d.lgs. 209/2005);
- fondi interni dell'impresa o Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio – OICR (PIP di ramo III secondo la classificazione suddetta).

Tali tipologie vengono offerte anche in forma mista, ossia parte del versamento viene investita in gestioni separate e parte in fondi interni o OICR;

**Le gestioni separate, (Ramo I)** il cui funzionamento è disciplinato dalla Circ. ISVAP 71/1987 e successive modificazioni, hanno la peculiarità che la contabilizzazione del valore delle attività finanziarie investite, e conseguentemente la determinazione dei rendimenti ottenuti d attribuire ai contratti, vengono effettuati con riferimento al valore di carico, definito anche costo storico, e al realizzo delle attività. In altre parole, il rendimento è determinato dalla somma di cedole, dividendi e realizzi di plus o minusvalenze delle attività presenti nella gestione separata rispetto alla giacenza media di quest'ultima nel periodo di gestione, generalmente annuale. Le attività assegnate alla gestione non possono che uscirne per realizzo, deciso dal gestore, e non è altrimenti consentito distrarle dalla gestione stessa. I singoli aderenti quindi non acquistano delle quote della gestione ma confluiscono nella stessa ricevendo, generalmente ogni anno, il rendimento finanziario realizzato sul complesso delle attività investite al netto della parte trattenuta dall'impresa in qualità di onere per la gestione finanziaria.

Tale particolare tipologia di gestione, che deve essere disciplinata da un apposito Regolamento, ha l'effetto di diminuire drasticamente la volatilità dei rendimenti rispetto a quanto accade per le gestioni finanziarie comuni a valore di mercato, in quanto i guadagni e le perdite delle attività finanziarie influenzano il rendimento solo se realizzate. Tale meccanismo di calcolo del rendimento della gestione separata implica un certo livello di mutualità tra aderenti che hanno investito in tempi diversi, essendo il rendimento di un dato periodo una media ponderata dei rendimenti attribuibili agli investimenti fatti nel corso della vita del fondo e ancora in essere nel periodo di riferimento. Ciò implica anche una parziale neutralizzazione del rischio di timing dell'investimento che generalmente riguarda le gestioni finanziarie a valore di mercato, ossia il rischio di partecipare a un fondo in un periodo di valori massimi dello stesso e quindi di essere esposti alle successive eventuali perdite.

Grazie al meccanismo di funzionamento, le gestioni separate permettono di offrire in maniera efficiente garanzie finanziarie quali rendimento minimo garantito (attualmente per legge non superiori al 2,25%, funzione del rendimento di un titolo di stato decennale guida) e consolidamento dei risultati. Le gestioni separate, ad ogni periodo di consolidamento previsto, generalmente annuale, fissano il nuovo valore maturato della posizione individuale, che quindi non può più diminuire neanche in caso di andamenti finanziari negativi.

Pertanto, le gestioni separate rappresentano un obbligo di risultato rappresentato dal valore del maturato raggiunto dall'aderente, e non di mezzi come in un normale mandato di gestione, per cui il legislatore ha previsto, oltre che l'impresa di assicurazione risponda anche con il proprio patrimonio per il raggiungimento degli impegni di rendimento minimo contrattualizzato, anche alcuni presidi che garantiscano la solidità delle gestioni, tra cui:

- l'obbligo di disporre in ogni momento di attivi sufficienti e congrui a copertura degli impegni assunti;
- l'obbligo di riserve aggiuntive da costituire in determinati casi per garantire ulteriormente gli impegni assunti;
- la prudenzialità della determinazione degli impegni e della valutazione delle attività finanziarie;
- limiti alla tipologia degli investimenti in modo da garantire la sicurezza, la dispersione, la redditività e la liquidabilità degli stessi;
- l'obbligo di detenere un margine di solvibilità, ossia un certo livello di patrimonio, in aggiunta alle riserve tecniche, per far fronte ad eventuali perdite inattese.

Infine, in termini di trasparenza, già con l'emanazione Circolare ISVAP n. 551/2005 e, attualmente, con le regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari fissate dalla COVIP, le gestioni separate posseggono uno standard di trasparenza e di informativa agli

aderenti, sia in fase precontrattuale sia in corso di contratto, analogo a quello degli altri strumenti previdenziali.

**I PIP di ramo III**, il cui funzionamento è disciplinato principalmente dalla Circolare n. 474/2002 e successive modificazioni e dalla Circolare n. 551/2005, sono collegati invece al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR, e hanno un funzionamento finanziario assimilabile a quello dei fondi pensione aperti, ossia quello di una gestione finanziaria a valore di mercato in cui i versamenti, al netto dei costi, sono destinati all'acquisto di quote del fondo e il valore della posizione risulta dal numero delle quote acquistate e dal controvalore delle stesse nel corso della partecipazione al fondo.

I fondi interni si possono distinguere nelle seguenti fattispecie:

- fondi con garanzia di prestazione minima, ossia fondi interni a cui sono collegate polizze che prevedono una garanzia finanziaria di rendimento o di conservazione del capitale investito;
- fondi senza garanzia di prestazione minima: vi rientrano gli altri fondi interni non riconducibili alla precedente tipologia, ivi compresi i fondi collegati a contratti che, pur offrendo una garanzia minima in caso di morte, riconoscono all'assicurato a scadenza o per riscatto una prestazione correlata al solo valore delle quote acquisite.

Il funzionamento del fondo interno è disciplinato da un apposito Regolamento, che costituisce parte integrante delle condizioni di polizza, e che riporta, oltre a dati informativi sulle caratteristiche del fondo, gli obiettivi e le politiche d'investimento del fondo stesso, o dei singoli comparti, specificando i profili di rischio cui è esposto il fondo. Le imprese individuano un parametro oggettivo di riferimento (benchmark), per il confronto dell'andamento del fondo interno.

Inoltre, il Regolamento indica le tipologie di attività in cui si intendono investire le attività finanziarie destinate al fondo interno, o ai singoli comparti, l'idoneità e i limiti delle quali è stabilita dall'ISVAP. In particolare, l'impresa deve indicare i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione dei medesimi, la possibilità di affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'impresa per l'attività di gestione, l'eventuale intenzione di impiegare strumenti finanziari derivati, l'eventuale possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Il Regolamento indica anche i criteri utilizzati per la valutazione degli attivi inseriti nel fondo interno, ossia i criteri di valutazione delle attività quotate o non, e la modalità e la frequenza di calcolo del valore della quota del fondo interno o comparto.

Il Regolamento indica anche le spese, dirette ed indirette, a carico del fondo interno o comparto. I PIP di ramo III possono anche essere collegati direttamente ad uno o più OICR, le cui quote devono essere detenute dall'impresa, e nel caso in cui le prestazioni siano collegate a più di un OICR deve essere definita con chiarezza la composizione del paniere di OICR ed il metodo di determinazione del suo valore, che costituisce il valore di riferimento per la prestazione, e devono essere indicati il tipo di rischio configurabile con il paniere, l'informativa necessaria per l'individuazione dei valori di riferimento e le modalità di comunicazione periodica del valore raggiunto dal paniere.

### **3.5. I fondi pensione preesistenti: le previsioni della normativa attuale e le prospettive del nuovo decreto**

Per fondi pensione cosiddetti preesistenti si intendono, come precisato all'articolo 20 del decreto (*art. 18, comma 1 dell'originario 124/93*), *le forme pensionistiche complementari* che risultano istituite al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge di delega n. 421/92, da cui promana il D LGS n. 124/93. Per data di istituzione si intende quella in cui è stato sottoscritto l'accordo collettivo o è stato emanato il regolamento aziendale. Non ha invece rilievo, a questo fine, la data di costituzione del fondo pensione, vale a dire quella in cui è stata data attuazione alle volontà manifestate con l'accordo o con il regolamento.

Prima di commentare le disposizioni contenute nel decreto 252/05, *a solo titolo di memoria*, si illustrano le principali previsioni contemplate per il regime transitorio e relative ai vecchi fondi, indicate dall'articolo 18 del decreto 124/93 e le procedure introdotte dal D M 211/97. Ovviamente la maggior parte degli adempimenti si sono ormai conclusi; a tale riguardo si segnala che in questi anni si è assistito ad un generale processo di riorganizzazione di questi fondi, finalizzato ad un progressivo adeguamento alla nuova disciplina. Tutto ciò, oltre alle operazioni di fusione e di accorpamento o trasferimento delle posizioni, soprattutto per i fondi di piccole dimensioni (numero di iscritti e patrimonio), ha prodotto una riduzione del numero delle forme operanti passate da oltre 1000 prima del 1992 alle attuali 470. Tuttavia come vedremo alcune di queste forme non si sono completamente adeguate, la speranza di coloro che rispettano le leggi è dunque quella di non vedere un decreto del Ministero dell'Economia che, quale "premio" preveda una sanatoria. Sarebbe un brutto esempio per i fondi che invece si sono adeguati e per quelli che hanno cessato l'attività proprio in funzione delle previsioni normative citate, oltre a creare ombre sulla certezza della legge.

#### *3.5.1 il precedente regime transitorio e i termini di adeguamento alle norme generali.*

Il regime transitorio, stabilito dal citato articolo 18, consentiva alle forme preesistenti di adeguarsi alle norme previste secondo un articolato schema temporale che contemplava, distintamente, *gli adeguamenti circa la disciplina degli iscritti e quelli relativi ai modelli gestionali*.

#### *\* adeguamenti della disciplina degli iscritti*

In questo ambito il citato articolo 18 (commi 7 e 8) opera una distinzione fra i soggetti che alla data del 28/4/93, data di entrata in vigore del 124/93, erano iscritti a una forma pensionistica e quelli che hanno perfezionato l'adesione in data successiva.

Per i primi l'art. 18, comma 7, esonera gli iscritti ai vecchi fondi dall'adeguamento a quanto stabilito, in tema di prestazioni (possono mantenere la prestazione definita e l'erogazione dell'intera prestazione in forma di capitale); nessuna deroga è invece prevista in tema di trasferimento della posizione e anticipazioni, per i quali viene applicata la nuova normativa.

e di finanziamento dagli *articoli 7 ed 8 del decreto lgs n.124* e, ancora più chiaramente, dal successivo *comma 8*, che precisa "per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche preesistenti, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni in esso contenute".

Per gli iscritti successivamente alla data del 28/4/93, l'articolo 18, prevedeva l'integrale e immediata applicazione della nuova disciplina.

\* *adeguamento del modello gestionale*

L'adeguamento delle forme preesistenti, variamente articolato in funzione della configurazione delle forme stesse prevedeva:

**entro 2 anni** i vecchi fondi devono provvedere (art. 18, *comma 4*) all'adeguamento previsto:

- dall'art. 5, in tema di partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo, osservando il principio della partecipazione paritetica tra datori di lavoro e lavoratori, quest'ultimi individuati tramite metodo elettivo. Per i requisiti di professionalità e onorabilità si applica immediatamente la nuova disciplina.
- Per le forme costituite nell'ambito di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo e con gli effetti previsti dall'art. 2117 c.c., deve essere istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, anch'esso improntato al principio della pariteticità e, per i rappresentanti dei lavoratori, su base elettiva;
- In caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, alla immediata costituzione di un apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile.

**entro dieci anni dall'entrata in vigore del decreto n. 124**, i vecchi fondi devono adeguarsi alle disposizioni in tema di individuazione e di ripartizione del rischio, di concessione dei prestiti e di investimento di disponibilità, secondo le modalità previste da un DM Economia di concerto con il Ministro del Lavoro e sentita la COVIP, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 28 aprile 2003 o secondo alcuni, entro il 1° gennaio 2006. L'adeguamento riguarda i limiti agli investimenti in aziende quotate e non quotate e, soprattutto, in quelle che contribuiscono al fondo pensione ed i "ratios" patrimoniali minimi. In attesa dell'entrata in vigore, le forme preesistenti potevano (e tuttora lo fanno) continuare a:

- erogare direttamente le rendite;
- fare gestioni assicurative di ramo I;
- acquisire direttamente immobili;

A questo scopo, i vecchi fondi devono inviare apposita comunicazione per specificare la consistenza e la tipologia degli investimenti;

Lo stesso art. 18 non trascura di porre rimedio ad eventuali squilibri finanziari di gestione che possano evidenziarsi in danno ai vecchi fondi, consentendo loro alcune modificazioni sostanziali, senza che queste incidano sulla qualificazione di "fondo preesistente". In tal caso, è consentito modificare - mediante accordo, contratto, regolamento od altra qualsiasi delle fonti istitutive previste dall'art. 3 del decreto legislativo - il regime delle prestazioni e del finanziamento. La modifica ha, tuttavia, effetto solo nei confronti dei vecchi iscritti che non abbiano ancora maturato i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per i trattamenti di natura pensionistica (*comma 7, secondo periodo*). Sempre in tema di deroghe alla regolamentazione generale, per i fondi gestiti in via prevalente con il sistema della ripartizione è concessa:

Sempre in tema di deroghe alla regolamentazione generale, per i fondi gestiti in via prevalente con il sistema della ripartizione, è concessa, in presenza di rilevanti squilibri la facoltà di acquisire nuovi iscritti, in deroga a quanto previsto negli artt. 7 ed 8 del decreto (*art. 18, comma 8-bis*) a condizione che: **a)** nell'ordinamento deve essere prevista - fin dall'atto di costituzione - la possibilità di erogare pensioni di anzianità, con riferimento ai criteri indicati dall'art. 7, comma 5; **b)** le fonti istitutive del fondo devono contenere indicazioni circa la base



imponibile ai fini previdenziali, l'ammontare del contributo da destinare al fondo e la quota di TFR da impegnare.

La facoltà di acquisire nuovi iscritti, secondo le disposizioni della normativa vigente anteriormente all'emanazione del 124/93, poteva essere esercitata per otto anni dalla data di emanazione del decreto con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro, sentita la commissione di Vigilanza, a seguito di specifica istanza presentata dal fondo, doveva accertare la situazione di squilibrio e determina la variazione dell'aliquota contributiva da applicare.

Hanno usufruito di questa deroga i fondi Mario Negri e Casella per i quali peraltro, in considerazione del perdurare della precaria situazione economica, il decreto 252/05 ha confermato lo speciale regime derogatorio circa gli articoli 8 e 11, prevedendo tuttavia che il permanere della situazione venga deliberato dagli organi di amministrazione che se ne assumeranno tutte le responsabilità, soprattutto nei confronti dei giovani obbligati ad iscriversi a questi "fondi in squilibrio".

\* *particolarità per gli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.*

Il decreto lgs n.124, fin dalla sua formulazione originaria, che in questo punto non ha subito modificazioni dalle successive revisioni, ha dedicato una disposizione transitoria per regolamentare la fase del passaggio dal vecchio al nuovo assetto dei fondi pensione degli enti interessati al primo importante riordinamento degli enti pubblici. La legge n. 70/75, richiamata, conteneva, tra l'altro, disposizioni che influivano sul rapporto di lavoro del personale dipendente e sul trattamento di previdenza e di quiescenza dello stesso. In particolare, l'art. 14 della legge n. 70/75 disponeva che il trattamento pensionistico del personale interessato - in un encomiabile tentativo di omogeneizzazione con il resto del mondo del lavoro - fosse disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria. Nella stessa disposizione, si prevedeva che trattamenti pensionistici sostitutivi, esclusivi o esonerativi potessero essere introdotti solo per legge. I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti erano, infine, conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

*Il comma 9, dell'art. 18, del 124/93* concede ai dipendenti degli istituti ricordati, assunti successivamente alla emanazione della legge n. 70, di iscriversi al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. Il decreto lgs prevede, altresì, che i dipendenti del servizio sanitario nazionale i quali non abbiano esercitato a tempo debito l'opzione per la posizione assicurativa in atto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di previdenza da cui provenivano. Qualsiasi onere conseguente all'esercizio della facoltà di ricongiunzione o riscatto - ricongiunzione e riscatti che dovevano essere chieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto - è posto a carico dei dipendenti interessati.

Il problema dell'esercizio delle facoltà contenute nella sezione di norme ricordata trova particolare difficoltà di attuazione pratica, stante la diversità con cui gli ordinamenti degli enti hanno trattato la materia. Diversa è, infatti, la configurazione dei fondi - alcuni dei quali ricordano quelli previsti dall'art. 2117 cc. per il fatto di avere solo una evidenza contabile all'interno del bilancio aziendale - e la natura del trattamento erogato, stante la difficoltà di collocarli con certezza nella categoria di quelli denominati integrativi.

La complessità creata dall'intreccio delle norme che si sono susseguite nel tempo - le quali hanno profonde implicazioni sull'equilibrio finanziario degli enti considerati, sui trattamenti pensionistici dei loro dipendenti e sull'equità intergenerazionale della popolazione iscritta e

pensionata - impone forzatamente soluzioni, se non individuali, certamente per eccezione, pur nell'ambito dei termini temporali e dei nuovi criteri risultanti dal corpo normativo delegato.

A quest'ultimo riguardo, non bisogna sottacere due aspetti. Il primo è collegato a quella sorta di clausola di salvaguardia formulata nel già ricordato art.18, comma 7, a vantaggio degli iscritti ai vecchi fondi che abbiamo maturato i requisiti previsti da questi ultimi per l'erogazione delle prestazioni. Il secondo si rinviene sia nell'art. 8, comma 4 allorché - trattando del finanziamento dei fondi - si riferisce genericamente ai dipendenti della pubblica amministrazione, sia nell'art. 3, comma 2 del decreto n.124.

Quest'ultima norma è destinata in modo particolare ai lavoratori pubblici interessati al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, nell'ambito del quale si trova una ulteriore distinzione tra personale contrattualizzato e personale il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolamentato per legge. Per questi ultimi dipendenti - fra i quali sono ricompresi non soltanto magistrati, diplomatici ed appartenenti alle forze militari ma, anche, i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici - le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. I decreti ministeriali di attuazione non contengono alcun riferimento esplicito a questa sezione di norme da ultimo considerata.

### 3.5.2 *Gli adempimenti dei vecchi fondi*

#### \* *iscrizione alla sezione speciale dell'albo*

Il " titolo secondo" del decreto del Ministro del Lavoro, n. 211/97, detta le norme a cui si devono attenere le "forme pensionistiche" preesistenti. Ad oggi tutti i fondi preesistenti hanno espletato l'iter autorizzativi, in buona parte simile a quello che abbiamo illustrato per i fondi negoziali e sono quindi iscritti dalla COVIP nella sezione speciale dell'albo delle forme pensionistiche complementari.

#### \* *la governance e i requisiti di onorabilità e professionalità*

I fondi preesistenti hanno un assetto di governance del tutto simile a quello dei fondi negoziali; il nuovo DM Lavoro, facendo riferimento all'articolo 20 del decreto, prevede per i componenti degli organi di amministrazione, di controllo e per il responsabile del fondo delle forme pensionistiche dotate di soggettività giuridica e per le forme costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, dotato di un eventuale organismo di sorveglianza, gli stessi requisiti di professionalità e onorabilità descritti al paragrafo 5.1.

### 3.5.3 *le previsioni del decreto 252/05 e i successivi provvedimenti*

L'impianto delineato dall'art. 18 del d. lgs. n. 124/1993 è stato peraltro significativamente modificato dal Decreto, che con gli articoli 20 e 23 ripropone il problema dell'adeguamento in un'ottica più generale, anche in conseguenza dell'unificazione in capo a Covip delle competenze in tema di vigilanza. L'art. 20, del decreto, dispone che le forme preesistenti dovranno adeguarsi alle norme del decreto secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentita la Covip. In via di principio i decreti in parola avrebbero dovuto essere emanati entro il 13 dicembre 2006; attualmente è stato predisposto un decreto unico, il cui testo, disponibile per la consultazione tra le parti, è in fase di pubblicazione.

Siffatta circostanza, congiuntamente all'anticipo all'1.1.2007 della riforma, ha condotto il legislatore ad introdurre nella legge Finanziaria 2007 specifiche disposizioni relative ai preesistenti. Il comma n. 756 dell'articolo unico, aggiungendo un comma (il 4 bis) all'articolo 23 del decreto, stabilisce che le forme preesistenti possono ricevere nuove adesione, anche con riferimento al finanziamento tramite TFR, a far data dal 1° gennaio 2007. A tal fine debbano **adeguarsi, entro il 31 maggio 2007**, alle disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dell'Economia che dovrà necessariamente intervenire in tempo utile per consentire l'adeguamento stesso entro il 31 maggio 2007. L'analisi del processo di adeguamento delle forme preesistenti alla nuova disciplina condotta nel seguito è quindi il frutto dalla lettura sistematica delle disposizioni contenute negli articoli 20 e 23 del decreto, nell'articolo unico, commi 752 e 756 delle legge Finanziaria 2007 e nella bozza di decreto dell'Economia.

\* *I contenuti dell'adeguamento*

Il decreto del Ministro dell'Economia prescrive, in via generale, all'art. 3, c. 1, l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli artt. 5 (governance), 8 (finanziamento) 11 (prestazioni) e 14 (trasferimenti e riscatti) del decreto, prevedendo peraltro contestualmente la possibilità per la Covip di consentire un *adeguamento parziale alle forme a prestazione definita* in relazione all'equilibrio tecnico del fondo, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi. Il medesimo schema contiene peraltro l'indicazione di alcune deroghe specifiche, in particolare per ciò che riguarda la gestione finanziaria delle risorse.

\* *La forma giuridica e la governance*

E' confermata la possibilità per i fondi pensione preesistenti configurati come patrimonio separato nell'ambito di quello del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2117 c. c. di mantenere tale configurazione, tuttavia, in base alle previsioni dell'articolo 20, comma 1 del decreto, devono dotarsi di strutture gestionali, amministrative e contabili separate. I preesistenti istituiti come *riserve di bilancio all'interno del patrimonio* del datore di lavoro, ad eccezione delle forme costituite all'interno di banche e assicurazioni, (non si comprende il motivo di questo trattamento preferenziale) devono, entro due anni dall'entrata in vigore del DM, acquisire autonoma soggettività giuridica. I *fondi interni bancari e assicurativi* devono tuttavia prevedere l'istituzione del *responsabile del fondo* e dovranno altresì dotarsi di forme di organizzazione atte a garantire la partecipazione degli iscritti adeguate alle proprie caratteristiche. Non è invece prevista alcuna deroga specifica per ciò che riguarda l'applicazione dei requisiti di onorabilità e professionalità che pertanto, è applicabile anche ai componenti degli organi delle forme preesistenti.

Il citato termine di due anni è stabilito altresì per le forme preesistenti costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, per assumere la forma di *soggetto riconosciuto* (associazione o fondazione) ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto.

\* *modelli gestionali e investimenti*

Si conferma la possibilità per le forme preesistenti di continuare a gestire in forma diretta le proprie risorse, anche mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V.

Tuttavia dette forme, entro tre anni, devono applicare le norme relative agli investimenti e al conflitto di interesse previste al comma 13 dell'articolo 6 del decreto (investimenti in aziende tenute alla contribuzione) e alle previsioni del DM Economia n. 703/96. Inoltre il DM stabilisce che le forme preesistenti devono adeguarsi alle disposizioni che discendono dal recepimento della direttiva europea n. 41/2003/CE.

Sono inoltre contemplate alcune deroghe permanenti, quali la possibilità di:

- \* effettuare investimenti immobiliari *anche in via diretta* (non più consentiti ai fondi pensione compresi quelli che nel contempo si sono adeguati alle leggi) sia attraverso partecipazioni, anche di controllo, in società immobiliari, sia tramite acquisto di quote di fondi immobiliari nel limite complessivo del 20% del patrimonio del fondo; nel caso di investimenti superiori a tale percentuale entro 5 anni devono rientrare nel predetto limite, salvo deroghe concesse dalla COVIP.
- \* continuare a concedere prestiti purché strettamente connessi alle attività del fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati da Covip;
- \* assumere prestiti solo ai fini di liquidità e su base temporanea;
- \* assumere direttamente la garanzia di restituzione del capitale, nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati dalla Covip;

Entro 5 anni dall'emanazione del DM. Economia le forme preesistenti sono comunque tenute ad adeguarsi anche al contenuto degli artt. 6 e 7 (modelli gestionali e banca depositaria) del decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato e nel rispetto delle eccezioni previste nel d. m. stesso. Qualora le forme preesistenti intendano adeguarsi alle previsioni dell'articolo 6 comma 1 lettera d) (cioè costituire o acquistare quote di società immobiliari nelle quali possono detenere partecipazioni anche superiori ai limiti consentiti dal decreto), le operazioni di conferimento del patrimonio immobiliare dal fondo alla società non costituiscono reddito per il fondo e sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di 51,64 euro per operazione.

*La concessione di ulteriori tre anni per l'adeguamento alle norme sugli investimenti e sul conflitto di interessi nonché quella di 5 anni per adeguarsi alle norme in materia di modelli gestionali e banca depositaria è poco comprensibile per due motivi: il primo perché queste forme hanno avuto oltre 13 anni per adeguarsi (i due terzi dei fondi preesistenti lo hanno fatto e per questi che non si sono voluti adeguare si dilaziona ulteriormente); secondo perché in questo modo diminuiscono le tutele per gli iscritti (soprattutto per i due fondi destinatari di provvedimenti specifici). Ancora più incomprensibili sono le deroghe permanenti anche se fortunatamente sottoposte all'autorizzazione della COVIP; continueremo ad avere due tipologie di fondi e questo è palesemente in contrasto con lo spirito della norma che indicava "nell' omogeneità" del sistema un valore condiviso da Governo e Parlamento.*

\* *Il conferimento del TFR*

I fondi preesistenti che intendo essere destinatari del conferimento del TFR devono costituire, ove non già esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita, obbligo che per i fondi pensione interni bancari o assicurativi si accompagna a quello di costituire un patrimonio separato. I fondi pensione interni non bancari né assicurativi non possono invece essere destinatari del TFR fino a quando non abbiano acquisito autonomia soggettività giuridica. Qualora le forme preesistenti, non bancarie e assicurative, intendano raccogliere il TFR conferito secondo la modalità tacita, dovranno predisporre la linea garantita prevista dall'art.

8, comma 9, del Decreto. A tal fine il DM. ammette la possibilità di realizzare le suddette garanzie:

- per le forme preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative, tramite l'utilizzo di tali modalità gestionali;
- per i fondi pensione interni bancari o assicurativi tramite impegni a carico dei soggetti al cui interno i fondi sono istituiti .

Con riguardo al **conferimento esplicito** del T.F.R., si sottolinea che:

- ancorché i lavoratori iscritti alle forme preesistenti possano manifestare la propria volontà circa la destinazione del T.F.R. a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'effettivo versamento del T.F.R. medesimo non interverrà sino al momento del perfezionamento del processo di adeguamento, anche se, ovviamente, con decorrenza risalente al momento della scelta del lavoratore;
- sotto il profilo tecnico, la destinazione del T.F.R. a previdenza complementare è realizzabile solo nei confronti delle forme che operino a contribuzione definita ovvero che comunque dispongano di una sezione organizzata secondo il metodo tecnico della contribuzione definita.

Per ciò che concerne, invece, il **conferimento tacito** del T.F.R., esso avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 2007 e solo a condizione che, presso la forma di destinazione, sia costituita la linea garantita prevista dall'art. 8, comma 9, del Decreto.

\* *Il regime delle prestazioni e della posizione individuale*

Fermo restando l'adeguamento delle forme preesistenti ai contenuti del decreto, comprese quelle relative alle prestazioni, anticipazioni, trasferimenti e riscatti, l'articolo 23 del decreto medesimo prevede che per gli iscritti a forme complementari in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 421/92 (cioè il 15 novembre 1992): **a)** alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2007) si applicano le norme dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 (deducibilità fino a 5.164 euro e persone a carico); **b)** ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; **c)** ai montanti delle prestazioni maturati a decorrere da tale data, ferma la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale secondo il valore attuale e con l'applicazione del regime tributario vigente al 31/12/2006, sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e concessa la facoltà al singolo di optare per l'applicazione del regime di prestazioni e tributario di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.